SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Nn. 1817 e 1818-A

ALLEGATO 3-II
PARTE III

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (n. 1818)

ALLEGATO 3-II

PARTE III

Dall'articolo 41 all'articolo 67

EMENDAMENTI

al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5ª Commissione permanente, con indicazione del relativo esito procedurale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Disegno di legge n. 1817

– articolo 41 . . . . . *Pag.* 5
– articolo 42 . . . . . » 7
– articolo 43 . . . . . » 9
– articolo 44 . . . . . » 13
– articolo 45 . . . . . » 22
– articolo 46 . . . . . » 33
– articolo 47 . . . . . » 43
– articolo 48 . . . . . » 47
– articolo 49 . . . . . » 56
– articolo 50 . . . . . » 69
– articolo 51 . . . . . » 81
– articolo 52 . . . . . » 82
– articolo 53 . . . . . » 89
– articolo 54 . . . . . » 115
– articolo 55 . . . . . » 130
– articolo 56 . . . . . » 155
– articolo 57 . . . . . » 156
– articolo 58 . . . . . » 161
– articolo 59 . . . . . » 166
– articolo 60 . . . . . » 170
– articolo 61 . . . . . » 174
– articolo 62 . . . . . » 184
– articolo 63 . . . . . » 191
– articolo 64 . . . . . » 199
– articolo 65 . . . . . » 200
– articolo 66 . . . . . » 207
– articolo 67 . . . . . » 210

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (n. 1817)

Art. 41.

41.1
IL GOVERNO
Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

1-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2008: – 20.000;
2009: – 130.000.

41.2
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo, PIROVANO
Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 marzo 2005 n. 56, alla fine del comma 7 aggiungere le seguenti parole: "Al fine di provvedere ad una migliore razionalizzazione delle risorse per lo sviluppo ed incremento delle

attività di cui ai commi precedenti, in via prioritaria sono utilizzate risorse umane provenienti dalle sedi degli enti promotori"».

41.0.2
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 41***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Misure di sostegno all''internazionalizzazione delle imprese)

1. Ai sensi del decreto del Ministro del Commercio Internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione».

Art. 42.

42.1
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Accolto

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

«Per consentire ai Centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

42.2
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il periodo: «la spesa di euro 700.000» *con il periodo:* «la spesa di euro 2 milioni».

42.3
VALPIANA, TECCE, ALBONETTI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 42***, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Finanziamento del centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica)

Al fine del finanziamento presso il presidio ospedaliero di Malcesine (regione Veneto, Unità locale socio sanitaria n. 22), del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», istituito secondo l'Accordo tra il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni (marzo 2007), dei relativi protocelli terapeutici e dei presidi farma-

cologici e riabilitativi idonei, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000;
2009: – 2.000;
2010: – 2.000.

Art. 43.

43.1
POLLEDRI, FRANCO Paolo, STIFFONI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

43.0.1
MARINO, GHIGO, BAIO, GRAMAZIO, BASSOLI, IOVENE, BIANCONI, LADU, BINETTI, LORUSSO, BODINI, MASSIDDA, BOSONE, MONACELLI, CABRAS, NIEDDU, CAFORIO, POLLEDRI, CARRARA, ROSSA, COLLI, SERAFINI, CURSI, SILVESTRI, TOMASSINI, FRANCO Vittoria, TOTARO
Accolto

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index* e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo l, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della

legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

43.0.2

IL RELATORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Marcatura postale elettronica)

1. In attuazione dell'articolo 14 del Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, del 5 ottobre 2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 18 del 12 dicembre 2006, la marcatura postale elettronica viene definita come un servizio del fornitore del servizio postale universale che attesta in maniera probante la realtà di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o più parti.

2. Alla trasmissione di posta elettronica con l'applicazione della marcatura postale elettronica da parte del fornitore del servizio postale universale si applicano gli stessi livelli di garanzia offerti nel trattamento della posta tradizionale.

3. L'invio tramite marcatura postale elettronica, equivale alla notificazione per mezzo della posta e la data e ora di trasmissione sono validi ed opponibili ai sensi della legge.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982 in materia di bollatura a data della corrispondenza accettata a sportello, nel caso di accettazione di comunicazioni a mezzo elettronico, con la marcatura postale elettronica si attesta l'ora e data di presa in carico da parte del fornitore del servizio postale universale».

43.0.3

MONTALBANO, GARRAFFA, ADRAGNA, FAZIO, PAPANIA, AMATI

Respinto

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Al fine di realizzare presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali una rete dei laboratori accreditati che effettuino controlli ufficiali, previsti dalla vigente normativa comunitaria, su alimenti di origine vegetale destinati al consumo umano, a detti istituti è destinata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartirsi in misura uguale, per le dotazioni strumentali e per le risorse umane da impiegarsi per tali attività.

2. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologiche previste dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, ed ai programmi di assunzione e stabilizzazione del personale precario degli istituti zooprofilattici sperimentali, previsti dall'articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata la somma di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2008: – 25.000;
2009: – 25.000;
2010: – 25.000.

43.0.4

MARINO, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, FRANCO Vittoria, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LORUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTARO

Accolto

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 814, della legge n. 296 del 2006, al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti:

"A decorrere dall'anno 2007", le parole: "non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale," sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata".

2. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: "per ciascuno degli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalla seguente: "annui"».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge è ridotta – per gli anni a decorrere dal 2009 – dell'importo corrispondente agli oneri derivanti dal comma 2.

43.0.4*bis*
GIRFATTI, BENVENUTO
Respinto

*Dopo l'***articolo 43***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è rideterminato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente alla Tabella. A Ministero dell'economia e delle finanze è apportata la seguente variazione:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

Art. 44.

44.1

SALVI, DE PETRIS, PALERMI, RUSSO SPENA, BELLINI, SODANO, PECORARO SCANIO, CONFALONIERI, COSSUTTA

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44.

(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonchè delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetiéà attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di inter-

venti di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, alla Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla ridurre di pari importo gli stanziamenti alla voce Ministero dell'economia».

44.2

FERRANTE, PIGLIONICA, MONGIELLO, BRUNO, SCARPETTI, RONCHI, MOLINARI, BELLINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *al primo capoverso, dopo le parole:* «per le finalità di difesa del suolo», *aggiungere le seguenti:* «della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli»;

– *al primo capoverso, dopo le parole:* «da attuare d'intesa», *aggiungere le seguenti:* «con le Autorità di bacino territorialmente competenti,»;

– *al primo capoverso dopo le parole:* «tenuto conto dei piani di bacino», *eliminare le seguenti:* «ai sensi dell 'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179»;

– *al secondo capoverso, dopo le parole:* «per l'attuazione del presente comma», *eliminare le seguenti:* «e per l'istituzione di fondi per il solare termodinamico e per l'innovazione ambientale».

44.4

TONINI, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta» *sono inserite le seguenti:* «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

44.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità di cui al presente comma, per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni di Bettola, Gropparello, Nibbiano, Pecorara, Bobbio, Piozzano e Pianello, della provincia di Piacenza da realizzare con apposito Piano strategico d'intesa con i comuni interessati, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.».

44.7

MOLINARI, CONFALONIERI, SODANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di provvedere ad un aggiornamento delle modalità di regolazione della risorsa idrica del bacino del Lago di Garda è costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, nonché i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero dello Sviluppo Economico. Il gruppo di lavoro dovrà completare la propria attività entro il 31 marzo 2008».

44.8

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di coordinare le azioni amministrative degli Enti locali del bacino del lago di Garda, è autorizzata la costituzione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni rivieraschi del Lago di Garda, anche con permanente funzione consultiva delle Regioni Lombardia e Veneto e della Provincia Autonoma di Trento. La suddetta conferenza, convocata per la prima seduta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento».

44.9 (v. testo 2)

SOLIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le Regioni attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

44.9 (testo 2)
SOLIANI
Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle Regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

44.10
PAPANIA, ADRAGNA, GIAMBRONE
Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni il termine di cui all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 2003, n. 36 è prorogato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di seconda categoria di II categoria, tipo A, *ex* "2A" e alle discariche per i rifiuti inerti, cui conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze» *ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

44.0.1/1
LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo
Decaduto

All'emendamento 44.0.1 al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assegnando priorità alle regioni che mettono a disposizione una maggior quota di cofinanziamento».

44.0.1/2
LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo
Decaduto

All'emendamento 44.0.1, al comma 3, dopo le parole: «nuove tecnologie di riciclaggio» *inserire le seguenti:* «per le regioni che effettuano la raccolta differenziata con una percentuale superiore del 35 per cento del totale dei rifiuti prodotti nel territorio regionale».

44.0.1/3
LEONI, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo
Decaduto

Sopprimere il comma 5.

44.0.1
IL GOVERNO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Istituzione fondi per l'innovazione ambientale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

2. Per l'esercizio finanziario 2008 sono destinate al fondo di cui al comma 1 risorse per un importo di 40 milioni di euro. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative

di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio con dotazione di 20 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2008, destinato alla sottoscrizione di accordi di programma o alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione di interventi.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare nel termine di 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni per l'anno 2008 si provvede a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, il secondo periodo è così sostituito: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 205 milioni per l'anno 2008 e di euro 265 milioni per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

44.0.2

SODANO, SALVI, RUSSO SPENA, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, GALARDI, GRASSI, SILVESTRI

Respinto

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Fondo solidarietà risorse idriche)

1. L'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1284. – È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,05 euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del'territorio e del mare di concerto con il Ministro degli

affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo e la quota parte del fondo medesimo da destinare all'attuazione di una ricognizione sullo stato delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato, con particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, al divieto di sprechi, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti. Per il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si può procedere a nuovi affidamenti del servizio idrico integrato di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni"».

44.0.3

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Fondo per la mitigazione ambientale delle aree limitrofe alle zone aeroportuali e Fondo per la mobilità sostenibile)

1. A decorrere dall'anno 2008, con riferimento ad ogni volo civile in arrivo o in partenza dagli aeroporti nazionali, in aggiunta ai diritti di partenza e di approdo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è istituito un contributo ambientale pari a 0,50 euro a passeggero.

2. Il soggetto obbligato al pagamento del contributo di cui al comma 1 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del contributo.

4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono per una quota pari al cinquanta per cento al Fondo per la mitigazione ambien-

tale delle aree limitrofe alle zone aeroportuali, istituito presso il Ministero dell'Ambiente per una quota pari al cinquanta per cento al Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con destinazione vincolata a interventi per la costruzione di piste ciclabili».

44.0.4

FORTE, CICCANTI, FAZZONE, LIBÈ

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 44***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, è sostituito dal seguente:

"Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei Comuni i cui centri abitati si trovano entro un raggio di 8 km in linea d'aria dall'ubicazione dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare».

Art. 45.

45.9

De Petris, Ripamonti, Palermi, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Accolto

Sostituire l'articolo 45, con il seguente:

«Art. 45. - *(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).* – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO_2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e perturbane al fine di migliorare la qualità dell'aria, nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché ai fini della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, due milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 sono destinati all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio».

45.1

Ferrante, Piglionica, Mongiello, Bruno, Scarpetti, Ronchi, Molinari

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforestazione di aree incolte e antropizzate,» *aggiungere le parole:* «con preferenza per le aree percorse dagli incendi e per contrastare la perdita della biodiversità nelle aree protette».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. in attuazione della delibera del CIPE n. 123/2002, dal fondo, di cui al comma 1, verranno prelevati 4,5 milioni di euro, per ciascuna annualità del triennio 2008-2010, ai fini del completamento dell'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio (INFC-terza fase+) e per l'istituzione e gestione del Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agro-Forestale».

45.2

LEONI, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per la riforestazione di aree incolte e antropizzate» *inserire le seguenti:* «con l'esclusione delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 5 anni».

45.3

LEONI, STIFFONI, FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nei comuni a maggior crisi ambientale» *inserire le seguenti:* «caratterizzati da un'alta densità abitativa e da valori critici di inquinamento atmosferico dovuto a polveri sottili».

45.4

LOSURDO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di ridurre le emissioni di CO_2,», *inserire le seguenti:* «, anche attraverso il riconoscimento delle relative quote di assorbimento,».

45.5

ALLEGRINI, DE ANGELIS

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO_2 assorbita.».

45.6

LOSURDO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti e di attività di verifica e certificazione, che garantiscano la qualità dell'aria ed il quantitativo di CO_2 assorbita.».

45.8

BATTAGLIA Giovanni

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente capoluoghi di provincia con il maggior livello di criticità ambientale tenendo conto degli *standards* di sostenibilità ambientale concernenti il trasporto urbano, la qualità dell'aria, il riciclaggio dei rifiuti e al presenza di verde pubblico. Il Ministro dell'ambiente nel determinare la lista delle priorità tiene conto di studi e analisi, di provata qualità scientifica e realizzati da associazioni ambientaliste, nonché università e centri di ricerca, che riguardino la totalità dei capoluoghi di provincia italiani».

45.0.1

SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 45,** *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio e sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci)

1. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti da imballaggio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti da imballaggio con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9.

3. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi monouso per bevande in vetro, metallo, carta, cartone, materie plastiche, compresi tutti gli imballaggi composti che siano costituiti per una parte prevalente dai suddetti materiali, sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio con una capacità da 0,3 litri a tre litri. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

4. Con riferimento agli imballaggi soggetti all'obbligo di cauzione« ai sensi del comma 3, l'utilizzatore è tenuto a ritirare gli imballaggi da lui immessi sul mercato.

5. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi dei detersivi e dei prodotti per la pulizia sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,20 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

6. Gli utilizzatori che immettono sul mercato imballaggi delle vernici a dispersione con capacità superiore a 2 chilogrammi sono tenuti a richiedere all'acquirente una cauzione pari ad almeno 0,50 euro, IVA inclusa, per ciascun singolo imballaggio. La cauzione deve essere imposta a ciascun utilizzatore successivo, collocato lungo l'intera catena di distribuzione, fino alla cessione all'utente finale. La cauzione va restituita all'atto del ritiro degli imballaggi. La cauzione non può essere resa se gli imballaggi non vengono ritirati.

7. Gli imballaggi di cui al presente articolo ritirati devono essere destinati prioritariamente al riciclaggio.

8. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina la cauzione e il ritiro con riferimento alla vendita mediante distributori automatici, prevedendo in particolare l'obbligo dell'utilizzatore a garantire, mediante opportune misure, il ritiro degli imballaggi. e la restituzione della cauzione in un punto situato a una distanza ragionevole dal distributore automatico.

9. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a quarantaseimilacinquecento euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si applicano decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'ammontare della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è aumentato in misura pari al 10 per cento nel caso di esercizi commerciali che consegnano ai clienti sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci.

12. Il titolare dell'esercizio commerciale che non intende consegnare ai clienti i sacchi di cui al comma Il ne dà comunicazione al Comune nel cui territorio sono situati i locali adibiti ad esercizio commerciale.

13. Il titolare dell'esercizio commerciale che, dopo essersi avvalso della facoltà di cui al comma 12, consegna al cliente sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a venticinquemila euro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30.000;
2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

45.0.2
LOSURDO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 3.000;
2009: – 3.000;
2010: – 3.000.

45.0.3
LOSURDO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, le parole: «50 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «47 milioni».

45.0.4

LOSURDO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *b)* e *c)* della presente legge».

45.0.5

ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Documento programmatico per il settore apistico)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, le parole: «50 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «47 milioni».

45.0.6

LIBÈ

Respinto

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

1. È istituito il fondo per la manutenzione della rete idrica nazionale presso il Ministero delle infrastrutture a decorrere dal 2008.

2. Il fondo dispone di 100 milioni di euro annui per il 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, di tutte le rubriche della allegata tabella A: Ministero dell'economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

45.0.7

FORTE, FAZZONE, LIBÈ

Respinto

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368 del 24 dicembre 2003 dopo il periodo: "la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare", aggiungere il seguente periodo: "Nel caso di centrali nucleari ed impianti del ciclo di combustibile ricadenti in territori limitrofi a più province, l'APAT dovrà, nella propria proposta, prevedere la percentuale della quota da assegnare alle province interessate"».

45.0.8

FORTE, FAZZONE, LIBÈ

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368 del 24 dicembre 2003 dopo le parole: "stime di inventario radiometrico" aggiungere le seguenti: "e volumetrico"».

45.0.9

BELLINI, FILIPPI, BATTAGLIA Giovanni, CALVI, MONTINO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Programmi di gestione faunistica ambientale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2009 e, per il 2008 entro il 30 giugno, con proprio decreto alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000».

45.0.10

MACCANICO, CALVI, MONTINO

Respinto

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modificazioni, all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,

n. 36 e successive modificazioni , le parole: "'31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008"».

45.0.13

VITALI

Respinto

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modificazioni , le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2008"».

45.0.11

MACCANICO

Respinto

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 184, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissato al 31 dicembre 2008».

45.0.14

CARRARA, BIANCONI, BONFRISCO, SARO, ASCIUTTI, SCOTTI, STRACQUADANIO, FERRARA, TADDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Disposizioni in favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, le parole: "è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: "Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto".

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1226 è abrogato».

45.0.15

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Respinto

*Dopo l'***articolo 45***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008 per l'aggiornamento del censimento degli impianti di serbatoi interrati intesi come tutti i recipenti di stoccaggio , di capacità superiore a l me, che siano situati sotto il piano di campagna, le cui superfici esterne non siano direttamente e visivamente ispezionabili e che contengano sostanze liquide di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.132, nonchè per le misure di controllo e collaudo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unidicata Stato Regioni , sono fissati i requisiti tecnici e le norme per la gestione e la messa in sicurezza degli impianti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 29 novembre 2002, fermo restando il rispetto della normativa regionale vigente».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2008: – 2.000;
2009: – 2.000;
2010: – 2.000.

Art. 46.

46.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 è autorizzata la spesa di 30.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

6-*ter*. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

6-*quater*. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

6-*quinques*. L'accesso alle risorse di cui al comma 6-*bis* è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

46.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto »Ospedale senza dolore« di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24

maggio 2001, è autorizzata la spesa di 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

6-*ter*. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

46.3

IOVENE, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SILVESTRI

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse dedicate alla spesa farmaceutica, di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, alla definizione dei criteri che presiedono al nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, si provvede con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato dal Governo su proposta del Ministro della Salute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la finalità di consentire una programmazione annuale e pluriennale dei piani di spesa regionali, nonché la promozione della diffusione dei farmaci equivalenti. Lo schema di regolamento, è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario».

46.4

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Respinto

Alla fine, aggiungere i seguenti commi:

«8. Il prezzo dei medicinali con obbligo di prescrizione appartenenti alla classe di cui alle lettere *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24

dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico.

9. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 8, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla».

46.5

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO, TOMASSINI, BIANCONI, GHIGO, CARRARA, COLLI, LORUSSO, MASSIDDA, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al comma 297, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: dal "1° gennaio 2006" ad "unità" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità". L'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) è autorizzata ad avviare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, riservate al personale già in servizio presso l'Aifa con contratti di lavoro flessibile.

7-*ter*. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è a carico del fondo di cui al comma 19, lettera *b)* n. 4 dell'articolo 48 della legge n. 326/03 che rappresenta per l'Aifa una entrata certa con carattere di continuità.

7-*quater*. Al comma 8 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c*-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia Italiana del Farmaco".».

46.6 (v. testo 2)

SILVESTRI, BAIO, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore con-

tributo straordinario pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

46.6 (testo 2)

SILVESTRI, BAIO DOSSI, CAFORIO, BOSONE, IOVENE, EMPRIN GILARDINI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, ROSSA, SERAFINI, VALPIANA

Accolto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per il consolidamento e rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

46.7

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, MARINO, MASSIDDA, FERRARA

Respinto

Alla fine aggiungere, il seguente comma:

«7-*bis*. Fermo restando il disposto del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 61, comma 5 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 130, l'autorizzazione su domanda all'immissione in commercio, dei medicinali equivalenti a base di uno o più principi attivi prodotti industrialmente, viene rilasciata solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, abbia rilasciato un nulla asta, che attesti e certifichi che la copertura brevettuale o brevettuale complementare del principio attivo è effettivamente scaduta».

46.8

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Respinto

Alla fine, aggiungere il seguente comma:

«8. Per ridurre i costi e al contempo fornire la medesima assistenza farmaceutica, si avvia una sperimentazione che renda possibile, a fronte della prescrizione del medico, la somministrazione di dosi individuali sfuse di medicinali, in particolare di farmaci di fascia A, da parte del farmacista. La sperimentazione ha inizio entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

46.9

LUSI, BINETTI, BOSONE, SILVESTRI, BALDASSARRI, MARINO

Accolto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute».

46.0.1

CURSI, TOMASSINI, MONACELLI, GRAMAZIO, GHIGO, BIANCONI, TOTARO, LORUSSO

Respinto

*Dopo l'***articolo 46,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Proroga del termine relativo all'abolizione della quotafissa sulla ricetta)

1. Il termine del 31 dicembre 2007, relativo all'abolizione della quota fissa sulla ricetta, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 marzo

2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, è prorogato al 31 dicembre 2008.».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

46.0.2 (v. testo 2)
MANZIONE, BORDON

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incrementare in modo paritario i fondi previsti dagli articoli 22, comma 4, e 25, riducendo in misura corrispondente la quota del concorso statale al finanziamento della spesa sanitaria corrente».

46.0.2 (testo 2)
MANZIONE, BORDON
Accolto

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Prescrizione dei farmaci di classe C)

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informa-

zioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo».

46.0.3

CUSUMANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

1. Le Regioni che nell'anno 2007 hanno ottenuto risparmi sull'aggregato regionale destinato al pagamento delle prestazioni rese dagli specialisti preaccreditati nell'anno 2008 possono derogare dall'applicazione degli sconti del 2 per cento e del 20 per cento previsti a carico delle strutture private accreditate ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario Nazionale, di cui alla legge 296 del 2006, comma 796, lettera o). La predetta deroga è consentita in misura pari al risparmio ottenuto sull'aggregato regionale destinato nell'anno 2007 al pagamento delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate. Entro i predetti limiti di spesa sull'aggregato regionale dell'anno 2007, le Regioni possono altresì derogare dall'applicazione dell'articolo 3 comma 1, lettera a), di cui al decreto ministeriale 12 settembre 2006. Altresì non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 conseguentemente proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C».

46.0.4

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIO, BOSONE, ROSSA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 46,** *è inserito il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di professione sanitaria)

1. In caso di condanna per violazione dell'articolo 348 del codice penale, il giudice ordina la confisca delle attrezzature appartenenti all'esercente la professione sanitaria o a colui che ha abusivamente esercitato la professione sanitaria, ovvero appartenenti a società alle quali l'uno o l'al-

tro partecipano, le quali siano state utilizzate per l'esercizio abusivo della professione sanitaria».

46.0.5

CICCANTI, MONACELLI, TOMASSINI, FERRARA, BIANCONI, COLLI, CARRARA, GHIGO, LORUSSO, MASSIDDA

Respinto

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 219/2005)

1. Al secondo, comma 1, dell'articolo 16 della legge n. 219 ottobre 2005, dopo le parole: "ad uso autologo" aggiungere le seguenti: "agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati"».

46.0.6

MARINO, BAIO, BASSOLI, BINETTI, BOSONE, EMPRIN GILARDINI, MORGANDO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Finanziamento degli ospedali classificati)

1. In conformità ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano agli ospedali classificati, ivi compresi quelli riconosciuti a carattere scientifico e ai presidi ospedalieri, che hanno adeguato i propri ordinamenti dei servizi e del personale ai sensi dell'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo 502 del 1992, un finanziamento complessivo delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate in linea con quello dei corrispondenti ospedali pubblici, garantendo la copertura degli oneri relativi agli incrementi retributivi, decorrenti dal 2008 e connessi ai rinnovi contrattuali del personale, nel limite massimo degli incrementi previsti, per i medesimi anni, dai corrispondenti contratti del personale delle aziende pubbliche.

2. A decorrere dal 2008, agli oneri di cui al comma 11e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con uno specifico contributo statale pari a 150 milioni di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Associazione nazionale degli ospedali classificati, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al comma 2, con particolare riferimento alla congruità rispetto agli oneri aggiuntivi connessi ai rinnovi contrattuali di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

46.0.7

MARINO, BAIO, BASSOLI, BIANCONI, BINETTI, BODINI, BOSONE, CABRAS, CAFORIO, CARRARA, COLLI, CURSI, EMPRIN GILARDINI, GHIGO, GRAMAZIO, IOVENE, LADU, LORUSSO, MASSIDDA, MONACELLI, NIEDDU, POLLEDRI, ROSSA, SERAFINI, SILVESTRI, TOMASSINI, TOTARO, VALPIANA

Respinto

*Dopo l'***articolo 46,** *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario)

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

Art. 47.

47.1
TURIGLIATTO
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 47.

(Stabilizzazione del personale precario della C.R.I.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana, nonché con corrisposto un contributo a carico del «Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle P.A. e per l'Occupazione» pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.

47.2
ROSSI Fernando
Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore qella presente legge».

Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana nonché con corrisposto un contributo a carico del "Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. e per l'Occupazione" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

47.3 (v. testo 2)
POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2008, una minore spesa annua di 150 milioni di euro.

47.3 (testo 2) (v. testo corretto)
POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 500.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 500 euro.

47.3 (testo 2 corretto)
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipen-

denti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 250 mila euro».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2008: – 250 mila euro.

47.4

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, SODANO, CONFALONIERI, TECCE, ALBONETTI, IOVENE, SILVESTRI, ALFONZI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque rinnovabili per le esigenze generali della Croce Rossa Italiana. Il personale di cui al presente comma in possesso dei requisiti di cui al comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilizzato a domanda anche in posizione soprannumeraria in attesa della definizione del processo di riordino della Croce Rossa Italiana e della relativa pianta organica».

47.0.1

BINETTI, MARINO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 47***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

1. In deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, l'accesso all'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione in medicina è consentito anche ai neolaureati non ancora in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il conseguimento della specializzazione è comunque subordinato al conseguimento del titolo abilitativo.

2. I laureati in medicina e chirurgia possono partecipare agli esami per l'ammissione alle Scuole di specializzazione di psicologia clinica».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

47.0.2 (v. testo 2)

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo l'***articolo 47,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Modifiche al comma 829 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Al comma 829, capoverso 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere la parola: "incruenti", indi aggiungere infine il seguente periodo: "I comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti"».

47.0.2 (testo 2)

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Accolto

*Dopo l'***articolo 47,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991)

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: "incrementi" è soppressa».

Art. 48.

48.1

IL GOVERNO

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «pari a 30 milioni di euro» *con le seguenti:* «pari al cinquanta per cento»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, euro 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 ed euro 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo e alla cancellazione del debito dei paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali».

48.0.1

IL RELATORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 48,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Quota fissa di partecipazione)

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.

2. Fermo restando l'importo della manovra di cui al comma 1 in 834 milioni di euro per l'anno 2008, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato dello stesso importo per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno».

Conseguentemente:

*sostituire l'***articolo 74,** *con il seguente:*

«Art. 74.

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

1. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 900 milioni di euro per l'anno 2008, 1,2 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per l'esercizio 2008, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

3. I Ministeri presentano alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile 2008, una richiesta di rilascio delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 2, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto, fino ad un ammontare che non può superare complessivamente il 75 per cento delle dotazioni accantonate per ogni Ministero. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

4. La Ragioneria Generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2008.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 3 e 4, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 2, nei limiti previsti dal comma 3.

6. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 3 e 4, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

7. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi

alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza».

*Dopo l'***articolo 74***, aggiungere il seguente:*

«Art. 74-*bis*.

(Consiglio di Amministrazione della Consip s.p.a.)

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del coordinamento dell'azione amministrativa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Società di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, attuato con decreto ministeriale 22 dicembre 1997, è ridotto a cinque, tre dei quali designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed uno designato dal Ministro degli affari regionali e le autonomie locali. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione della suddetta Società cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge e, nei successivi trenta giorni, sono effettuate le nuove nomine, provvedendo nelle more il Collegio Sindacale della medesima Società al compimento degli atti di ordinaria amministrazione».

Conseguentemente all'articolo 79, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dall'anno 2008, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare la misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. In ogni caso, i costi complessivi di gestione dei beni immobili dello Stato in uso governativo non possono superare il 7 per cento del valore dei beni stessi. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 900 milioni per l'anno 2008, 1.315 milioni per l'anno 2009 e 1.325 milioni a decorrere dall'anno 2010».

48.0.2 (v. testo 2)
CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIO, BOSONE, ROSSA

*Dopo l'***articolo 48,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Misure in materia di assistenza protesica)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, al fine di omogeneizzare il profilo remunerativo delle prestazioni di assistenza protesica concernenti i dispositivi su misura, gli importi delle tariffe di cui al decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, così come richiamate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento. Per assicurare la copertura dei maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato di, in via aggiuntiva, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, la tabella A è così modificata Ministero dell'economia e delle finanze*:*

2008 – 25.000;
2009 – 25.000;
2010 – 25.000.

48.0.2 (testo 2)
CAFORIO
Accolto

*Dopo l'***articolo 48,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica)

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato dal tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di Educazione continua in medicina».

48.0.3

ROILO, CASSON, ZUCCHERINI, TREU, FILIPPI, MERCATALI, TIBALDI, MAZZARELLO, ALFONZI

Respinto

*Dopo l'***articolo 48,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

*(Istituzione del Fondo per la «*Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci*» delle persone esposte all'amianto)*

1. Presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'Inail l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

2. Il Ministero della salute, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

3. Il Ministero della salute e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

4. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli *ex* esposti all'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;
2009: – 5.000;
2010: – 5.000.

48.0.4

BASSOLI, MARINO, BAIO

Dichiarato inammissibile limitatamente all'ultimo capoverso, respinto per la parte restante

*Dopo l'***articolo 48,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeri ali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le centrali di acquisto regionali e le aziende sanitarie comunicano al Ministero della salute i dati relativi alle gare effettuate sulla base dei prezzi di riferimento di cui al comma 1 e altre pertinenti informazioni,inviando anche copia dei bandi e dei provvedimenti di aggiudicazione.

3. I prezzi di riferimento di cui al comma 1 restano in vigore anche per l'anno 2009, ove entro il 31 dicembre 2008 non siano entrate in vigore diverse misure di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici, proposte dalla Commissione unica sui dispositivi medici, previo confronto con le associazioni industriali del settore, in grado di assicurare, per l'anno 2009, risparmi non inferiori a quelli attesi dal mantenimento in vigore dei prezzi di riferimento.

4. Anche al fine di offrire alla Commissione unica sui dispositivi medici supporto per la predisposizione delle proposte di cui al comma 3, presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute è istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, un "Osservatorio acquisti dei dispositivi medici", che raccoglie ed elabora, in collaborazione con l'Agenzia dei servizi sanitari regionali, i dati sui dispo-

sitivi medici acquistati dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle categorie di dispositivi a minor complessità di fornitura».

48.0.5

BODINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 48,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. I prezzi di riferimento di dispositivi medici stabiliti con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di pareri resi, entro il 31 dicembre 2007, dalla Commissione unica sui dispositivi medici (CUD), restano in vigore per l'anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le centrali di acquisto regionali e le aziende sanitarie comunicano al Ministero della salute i dati relativi alle gare effettuate sulla base dei prezzi di riferimento di cui al comma 1, inviando anche copia dei bandi e dei provvedimenti di aggiudicazione.

3. Entro il 15 settembre 2008, tenuto conto degli elementi pervenuti ai sensi del comma 2, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una motivata proposta sull'eventuale mantenimento, per l'anno 2009, dei prezzi di riferimento di cui al comma 1. L'eventuale provvedimento di conferma, conforme alla proposta della CUD, è adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2008. Nel caso in cui non proponga la conferma, totale o parziale, dei prezzi di riferimento di cui al comma 1, la Commissione unica sui dispositivi medici, previo confronto con le associazioni industriali del settore, individua, entro la stessa data del 15 settembre 2008, misure alternative di razionalizzazione nell'acquisto e nell'utilizzazione dei dispositivi medici in grado di assicurare, per l'anno 2009, risparmi non inferiori a quelli attesi dai provvedimenti di conferma dei prezzi di riferimento».

48.0.6
DAVICO
Respinto

*Dopo l'***articolo 48,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

"Art. 1. - *(Nuovi interventi in materia di assistenza ai malati di linfedema). – 1.* Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2008, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni relative all'assistenza distrettuale, delle prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa, specialistica ambulatoriale, protesica, ambulatoriale e domiciliare che risultano essenziali alla cura ed assistenza dei malati di linfedema"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

48.0.7
DAVICO
Respinto

*Dopo l'***articolo 48,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

"Art. 4. - *(Erogazione di un'indennità di cronicità per i malati di celiachia). – 1.* Al fine di consentire ai soggetti affetti da celiachia di far fronte alle spese di assistenza sanitaria e di acquisto di prodotti alimentari dietetici, è riconosciuto, in aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, il diritto all'erogazione di un'indennità di cronicità.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con decreto avente natura non regolamentare, individua i

destinatari dell'indennità di cui al precedente comma, ne determina l'ammontare e disciplina le relative modalità di erogazione. L'entità dell'indennità di cronicità è aggiornata con cadenza almeno triennale dal Ministro della salute con le modalità di cui al periodo precedente"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

48.0.8

CAFORIO, MARINO, SILVESTRI, BAIO, BOSONE, ROSSA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 48,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Disposizioni in materia di dispositivi medici)

1. Al comma 409, lettera C della legge 266/2005 dopo le parole: "dispositivi medico diagnostici in vitro" sono abrogate le parole: "dispositivi su misura"».

Art. 49.

49.0.1 (v. testo 2)

FONTANA, CARLONI, FRANCO Vittoria, NEGRI, PELLEGATTA, ASCIUTTI, AMATO, DAVICO, MARCONI, MELE, GIAMBRONE, DONATI, SCALERA, ROILO

*Dopo l'***articolo 49***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera *b),* entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

49.0.1 (testo 2)

SOLIANI, TECCE

Accolto

*Dopo l'***articolo 49***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una sola volta";

b) all'articolo 21, comma 1, la lettera *b)*, è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità.";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. La modifica di cui al comma 1, lettera *b),* entra in vigore dal 1 gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni liricosinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione".

8. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985 (nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria (UPB 1.2.2)».

49.0.2 (v. testo 2)

FRANCO Vittoria, CARLONI, FONTANA, SOLIANI, PELLEGATTA, GIAMBRONE

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» *apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 3.500;
2009 – 3.500;
2010 – 3.500.

49.0.2 (testo 2)

SOLIANI

Accolto

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le Accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima».

49.0.3

FRANCO Vittoria, CARLONI, CAPELLI, SOLIANI, GIAMBRONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Istituzione del Museo dell'Universo)

1. È istituito a Firenze, ai sensi della lettera *a)*, com ma 2, dell'articolo 101 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il "Museo dell'Universo".

2. L'ordinamento del Museo dell'Universo di cui al comma 1 è stabilito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 , n. 400, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la realizzazione del Museo dell'Universo di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato alla spesa di 5 milioni di euro l'anno 2008, di 7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 5.000;
2009 – 7.000;
2010 – 8.000.

49.0.4

FONTANA, CARLONI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, GIAMBRONE

Respinto

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Interventi per i beni e le attività culturali e di spettacolo)

1. Per specifiche finalità di recupero e conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, per istituire e sostenere lo rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica, nonché per lo promozione e lo fruizione dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, da realizzarsi mediante progetti immediatamente attuabili, è

autorizzata lo spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2008 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008 – 70.000.

49.0.6

GAGLIARDI, CAPELLI, MARTONE, DEL ROIO, TECCE, ALBONETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 49***, aggiungere il seguente:*

«Art 49-*bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le attività culturali è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro da ripartire per le esigenze connesse all'attuazione delle disposizioni recate dalle leggi 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali) e 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)».

Conseguentemente Alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000;
2009: – 2.000;
2010: – 2.000.

49.0.7 (v. testo 2)

CAPRILI, FRANCO Vittoria, BALDINI, TECCE, AMATI

*Dopo l'***articolo 49***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Festival Pucciniano)

1. Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro in favore della Fondazione Festival Pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e della finanze, *è apportata la seguente variazione (in migliaia di euro):*

2008: – 2.500.

49.0.7 (testo 2)
CAPRILI, FRANCO Vittoria, BALDINI, TECCE, AMATI
Accolto

*Dopo l'***articolo 49***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Festival pucciniano)

1. Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e della finanze, *è apportata la seguente variazione (in migliaia di euro):*

2008: – 1.500.

49.0.9 (v. testo 2)
MELE, BOCCIA Maria Luisa, PELLEGATTA, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Restauro archeologico teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri vengono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 2 milioni di euro».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrisponde riduzione degli stanziamenti di cui alla Ta-

bella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

49.0.9 (testo 2)

MELE, BOCCIA Maria Luisa, PELLEGATTA, BATTAGLIA Giovanni

Accolto

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Restauro archeologico di teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri sono stanziati per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali 1 milione di euro».

Conseguentemente all'onere derivante della presente norma si fa fronte attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla Tabella B, di cui al comma 1 dell'articolo 96, alla voce: Ministero dell'economia.

49.0.10

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Complesso monumentale collina di Miravalle)

1. Il contributo stanziato a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 56, è incrementato di 300 mila euro».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

49.0.11

MOLINARI, TONINI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER.

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 49***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Realizzazione del Parco Museo garibaldino)

1. Al Comune di Bezzecca in provincia di Trento è concesso un contributo di euro 1 milione di euro per la realizzazione del "Parco Museo garibaldino 1866".».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

49.0.12

LATORRE, FRANCO Vittoria, CAPELLI, GAGLIARDI, SOLIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 49***, è inserito il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di archivi storici di organi costituzionali)

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 42, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è abrogato».

49.0.13

BULGARELLI, RIPAMONTI, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Respinto

*Dopo l'***articolo 49***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere dell'ingegno allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa

per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, di opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiale contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza. Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo individuo purché il soggetto non la utilizzi per fini commerciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti fino a concorrenza dell'onere.

49.0.14

PELLEGATTA, RANIERI, GAGLIARDI, MELE, CARLONI, FONTANA, PALERMI, TIBALDI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Respinto

*Dopo l'***articolo 49***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Al fine di implementare l'informatizzazione dei sistemai archivistici nazionali è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al fine di rafforzare i musei che promuovono la conoscenza scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

3. Al fine di avviare un programma nazionale per la conservazione del patrimonio documentario cartaceo di archivi e biblioteche è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 21.000.

49.0.15
STEFANI, FRANCO Paolo, POLLEDRI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 49***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Per sostenere le iniziative organizzate per la celebrazione del 5º centenario della nascita di Andrea Palladio, è autorizzato un contributo straordinario di due milioni di euro per l'anno 2008 a favore del Centro Internazionale di Studi di Architettura (CISA) "Andrea Palladio" di Vicenza, finalizzato anche all'adeguamento della sede storica dell'Istituto».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000.

Art. 50.

50.1

STORACE

Dichiarato inammissibile limitatamente alle lettere *d)* e *h)*, respinto per la parte restante

All'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«d) l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola avviene mediante selezione concorsuale per titoli ed esami. È abrogato il dispositivo di cui all'articolo 1 comma 609 della legge 27 dicembre 2006».

al comma 9 è aggiunta la seguente lettera:

«*h)* le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad inserire, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione scolastica, nel Piano dell'offerta formativa (POF) che viene predisposto all'inizio di ciascun anno scolastico gli opportuni programmi locali in materia di: educazione alla salute con particolare riferimento alle aree dell'educazione alimentare, della lotta al tabagismo e dell'attività fisica come ambiti didattici per favorire corretti stili di vita, educazione alla sicurezza stradale. Il piano delle suddette attività sarà elaborato dal collegio dei docenti e verrà predisposto dal Dirigente Scolastico d'intesa con gli enti locali, la vigilanza municipale e le ASL e comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale all'inizio di ciascun anno scolastico».

È aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 al fine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Preisdente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. Sono altresì abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20 per cento da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressioni degli IRRE».

50.2

VALDITARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. I risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, sono destinati per il 95 per cento alla valorizzazione professionale del personale docente. A tal fine con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono istituiti appositi corsi di formazione universitaria con esame conclusivo di merito il cui superamento dà luogo alla fruizione di scatti stipendi ali nell'ambito di un contingente massimo stabilito annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2-*ter*. Il superamento dell'esame conclusivo di merito costituirà requisito preferenziale per accedere al concorso per dirigente scolastico.

2-*quater*. I risparmi di cui al comma 2 sono destinati per il restante 5 per cento al frnanziamento del sistema di valutazione delle scuole.».

50.4

SOLIANI, CAPELLI, PELLEGATTA, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO Vittoria, RANIERI, GAGLIARDI

Ritirato

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti «80 per cento»;

b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

50.5

VALDITARA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 70 per cento» *con le seguenti:* «all'80 per cento»; *inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato" sono aggiunte

le seguenti: "in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

50.6

PELLEGATTA, MELE, DE PETRIS, SOLIANI, CAPELLI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis.* Il Ministero della pubblica istruzione con proprio regolamento definisce criteri e modalità attuative per l'assegnazione agli Istituti scolastici, fino alla disponibilità di 10 milioni di euro dal 2008, di dotazioni di docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti alloglotti con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua come veicolo di comunicazione e di conoscenza e migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese; i docenti incaricati dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni alloglotti completano l'attività dagli altri docenti nell'ambito della loro attività di insegnamento.

4-*ter.* Per l'anno 2008 per i soggetti minori di diciotto anni spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per le spese sostenute per l'iscrizione annuale ad attività educative/musicali, purché dette attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci della Tabella A fino al conseguimento dell'importo.

50.7

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo, statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, arti-

colo 15, nella misura massima di euro 1.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

50.8

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, aggiungere la seguente lettera: "lettera *e*-bis. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di euro 1.000, le spese sostenute per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione presso le scuole paritarie».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

50.9

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Ai fini dell'integrazione sociale e culturale dei minori immigrati, nel quadro di un rinnovato approccio didattico e pedagogico che, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, riduca l'insuccesso scolastico dei minori immigrati, il Ministro della pubblica istruzione provvede all'istituzione di classi di inserimento temporaneo, che consentano agli studenti stranieri che presentano un livello di alfabetizzazione della lingua italiana molto basso, di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, nonché gli insegnamenti di base previsti dai vigenti programmi scolastici, preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi permanenti.».

50.10

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle proprie competenze nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».

50.11

RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, SALVI, CAPELLI, GAGLIARDI, TECCE, ALBONETTI, SOLIANI, MELE, PELLEGATTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire la parola: «30.000» *con la seguente:* «45.000».

50.12

VALDITARA

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

50.13

SOLIANI, MELE, NEGRI, GIAMBRONE, FRANCO Vittoria, RANIERI

Dichiarato inammissibile

I commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dal seguente:

«6) Anche al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può comunque essere adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale. Con il predetto decreto viene altresì disciplinato il successivo periodo di inserimento formativo al lavoro e di prova, di durata biennale, da effettuarsi nelle istituzioni scolastiche, in attività didattica, anche in sostituzione di personale assente, e in attività di formazione in servizio, progettate, assistite e valutate, a conclusione del predetto periodo, dalle istituzioni scolastiche medesime, anche tenendo conto della centralità del rapporto scuola-università-ricerca. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227.»

50.14 (v. testo 2)

CAPELLI, MELE, PELLEGATTA, GAGLIARDI

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base dei fabbisogni effettivamente rilevati, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

50.14 (testo 2)
CAPELLI, SOLIANI, MELE, TECCE
Accolto

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

«6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendersi entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 43, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227».

50.15
BARBATO
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-*bis.* Fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dalla legge n. 186 del 2003, si procede alla nomina, per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Il su posti vacanti e disponibili, sulla scorta delle relative graduatorie di merito, e fino alloro totale esaurimento, degli insegnanti di religione cattolica.

6-*ter.* Nelle Regioni in cui sono già esaurite le graduatorie di merito dell'ultima procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli, e non è stata raggiunta la prevista misura di copertura del 70 per cento delle dotazioni organiche, si procede alla indizione e all'espletamento, entro l'anno scolastico 2008/2009 di un corso-concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 186 del 2003. Tale procedura concorsuale è disposta, su base regionale, con criteri stabiliti da apposita ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione.

6-*quater*. Le spese autorizzate sono di 70.000 euro per il 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e si intendono parzialmente coperte per il 2008 con l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

6-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.18

FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MARCONI

Respinto

Al comma 10, lettera c)*, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:* «di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica».

50.20

RANIERI, TREU

Ritirato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il Piano nazionale per integrare ed ottimizzare gli interventi e le risorse relativi all'apprendimento permanente, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea. Per sostenere il perseguimento di tale obiettivo, a decorrere dall'anno 2008, sono stanziati 10 milioni di euro dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 10 milioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.

50.21

CAPELLI, RANIERI, MELE, ASCIUTTI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. È autorizzata la spesa annua di 22 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, destinata, per un ammontare pari a 10 milioni di euro all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale, per un ammontare pari a 7 milioni di euro alloro funzionamento amministrativo e didattico, per un ammontare pari a 3 milioni di euro per il sostegno al processo di riforma degli Istituti Musicali pareggiati e per un ammontare pari a 2 milioni di euro a favore delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugina, Ravenna e Verona, al fine di favorirne l'adeguamento ai nuovi ordinamenti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2008: – 22.000;
2009: – 22.000;
2010: – 22.000.

50.22

BANTI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«18. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da un revisore dei conti, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. Sino all'avvenuta nomina del nuovo revisore, restano in carica quelli nominati in precedenza dal competente ufficio scolastico regionale. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate».

50.23

GIAMBRONE

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999.».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in euro 394.000, a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediamente corrispondente riduzione dello stanziamento relativo al fondo globale di parte corrente iscritto nella tabella A dell'allegato alla presente legge».

50.24

PELLEGATTA, RANIERI, CAPELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Per consentire la più ampia ed efficace integrazione di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione degli Istituti Tecnici Superiori di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, gli stanziamenti allo scopo destinati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634 della medesima legge, sono resi disponibili anche nell'esercizio successivo».

50.25

TONINI, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, PINZGER

Respinto

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

50.0.1

GIAMBRONE

Respinto

*Dopo l'***articolo 50***, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Concorsi a posti di dirigente tecnico)

1. Il reclutamento del personale ispettivo tecnico del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato personale dirigente tecnico, avviene mediante concorsi per esami, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 420, 421 e 422 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con le seguenti modifiche:

a) All'articolo 420:

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola dell'infanzia e primaria, i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, gli istitutori e le istitutrici;

b) per i contingenti relativi alla scuola secondaria di primo e secondo grado, i docenti della scuola di primo e secondo grado.

c) i dirigenti scolastici.";

2. al comma 3 le parole: "il possesso della laurea" sono sostituite dalle seguenti: "il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in base al precedente ordinamento" e le parole: "salvo i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside essa non sia prevista." sono soppresse;

b) L'articolo 421 è sostituito dal seguente:

"Art. 421. - *(Commissioni esaminatrici). – 1.* La disciplina della composizione e funzionamento delle commissioni esaminatrici è dettata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272.".

c) All'articolo 422:

1. I commi 2 e 3 sono soppressi;

2. al comma 6, dopo le parole: "«legislazione scolastica italiana" sono aggiunte le seguenti parole: "e dei paesi dell'Unione europea. Relativamente alla prova orale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.";

3. I commi 7 e 8 sono sostituiti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272».

50.0.2
VALDITARA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 50***, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Norme per l'educazione civica all'interno delle scuole)

1. I genitori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 3.000 nel caso di atti di bullismo, di teppismo e più in generale di danneggiamento, minacce, percosse, lesioni, commessi nell'ambito scolastico da figli di età compresa fra gli undici e i diciassette anni. Qualora il fatto sia commesso da studenti maggiorenni gli stessi sono personalmente tenuti al pagamento della sanzione. In caso di incapienza rispondono i genitori presso cui i figli risultino a carico.

2. La sanzione è decisa dal consiglio di amministrazione su proposta del dirigente scolastico e deve essere pagata alla scuola.

3. Con decreto legislativo si determinano con tassatività le singole ipotesi oggetto di sanzione amministrativa».

50.0.3
VALDITARA
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 50,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Norme a tutela del personale scolastico)

1. All'articolo 612 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se la minaccia è rivolta ad un insegnante o a un dirigente scolastico durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio"».

2. All'articolo 594 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'ingiuria è rivolta ad un insegnante o a un dirigente scolastico durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio"».

Art. 51.

51.1
Respinto
DAVICO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «nonché per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura e le tradizioni della comunità locale di appartenenza».

51.0.2
ADRAGNA
Respinto

*Dopo l'***articolo 51,** *inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

1. Al fine di conseguire le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8 della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerente il 25 per cento della dotazione organica accantonata per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 40.000;
2009: – 40.000;
2010: – 40.000.

Art. 52.

52.1

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Respinto

Al comma 1, le parole: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010» *sono sostituite dalle seguenti:* «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 530 milioni di euro per l'anno 2008, di 530 milioni di euro per l'anno 2009 e di 530 milioni di euro per l'anno 2010».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 52***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema dell'alta formazione artistica e musicale)

1. AI fine di incentivare la produzione artistica, gli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti al sistema dell'alta formazione artistica e musicale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca é istituto un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 é subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e uusicale. Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e il livello di efficienza delle istituzioni;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca, della didattica e della produzione artistica e musicale;

c) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il CNAM, e che condi-

zioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte delle singoli istituzioni agli obiettivi del piano».

52.2

VALDITARA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2008, 550 milioni di euro per l'anno 2009 e 550 milioni di euro per l'anno 2010» *con le seguenti:* «900 milioni di euro per l'anno 2008, 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, al comma 1, del medesimo articolo, sostituire le parole da: «ad aumentare il fondo di finanziamento ordinario» *fino a:* «Atenei» *con le seguenti:* «per il 50 per cento agli adeguamenti retributivi per il personale docente, a contratti integrativi di diritto privato tra docenti e strutture universitarie interessate, ai rinnovi contrattuali del restante personale dell'università; per il 15 per cento alle esigenze di riequilibrio fra università, secondo i criteri definiti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU); per il 15 per cento al fondo di finanziamento ordinario per le altre esigenza di spesa corrente e di investimento individuate autonomamente dagli Atenei; per il 20 per cento all'edilizia universitaria e al diritto allo studio».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

52.3

CUTRUFO

Respinto

Al comma 2, le parole: «sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentiti il Consiglio Nazionale Universitario (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».

52.4

VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente In maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

52.5

BARBATO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. In via transitoria, fino alla approvazione della legge sullo stato giuridico dei docenti universitari, all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 33, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis.* Il comma 1 non si applica ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento nelle Università, anche se già cessati dal servizio per effetto di detta norma, ai quali si continua ad applicare la procedura già prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, , n. 503. Gli appartenenti a dette categorie, cessati dal servizio dalla data del 31 ottobre 2006 per effetto dell'articolo 33, su domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riammessi in servizio e sono sottoposti alla procedura già prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

52.6

BARBATO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, a domanda e col consenso delle rispettive amministrazioni, previa verifica di idoneità mediante colloquio, fermo restando il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza. All'uopo le università adegueranno i rispettivi regolamenti di ateneo».

52.8

FRANCO Vittoria, ASCIUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adottato entro il 31 marzo del 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito del riordino e del potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, e dell'attuazione dei "Poli tecnico-professionali" previsti dal comma 2 dello stesso articolo 13, sono stabiliti finalità e indirizzi per la sperimentazione di modelli di governo degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti tecnici superiori, finalizzati a migliorarne il funzionamento in relazione agli obiettivi formativi e all'esigenza di un più efficace rapporto con il territorio e con le imprese e per accrescere l'occupabilità dei giovani. Nell'ambito di tale sperimentazione viene autorizzata la creazione di un Consiglio di amministrazione a supporto del dirigente scolastico, fatte salve le competenze di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quale chiamare a partecipare soggetti rappresentativi della comunità scolastica, del territorio e delle imprese, ivi compresi ex alunni, che si siano distinti in campo scientifico, tecnologico e imprenditoriale, e siano in possesso di competenze e professionalità che possano dare un apporto positivo al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, dell'organizzazione e del rapporto tra istituti scolatici e territorio. Al Consiglio di istituto sono mantenuti i compiti di indirizzo dell'attività scolastica. Le sperimentazioni non dovranno avere una durata superiore a tre anni».

Le proposte normative non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

52.0.1

TURIGLIATTO, RAME

Respinto

*Dopo l'***articolo 52***, aggiungere il seguente:*

«Art. 52.-*bis*.

(Contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi)

1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2010.

2. Il cofinanziamento di cui al comma precedente avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofmanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

e alla voce Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

52.0.3
MANZIONE
Respinto

*Dopo l'***articolo 52***, inserire il seguente:*

Art. 52-*bis*.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 2.000 (duemila) euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. II diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero della salute o del Ministero dell'istruzioue, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzaziooe o da relativa autocertificazione secoodo la nonnativa vigente in materia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente. I giudizi in corso

alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Gli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo sono corrisposti nel triennio 2008-2010, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

Art. 53.

53.2
STEFANI, POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al fondo per le politiche sociali».

Conseguentemente:

alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla Rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.250;
2009: – 1.250;
2010: – 1.250.

53.5
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Dichiarato inammisssibile

Al comma 3, sostituire le parole: «col medesimo fondo di cui al comma 1», *con le seguenti:* «con il fondo specifico di 2 milioni di euro».

53.7
CUSUMANO
Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1.000.000 di Euro a favore dell'Ente Nazionale Sordi. Agli oneri derivanti dal presente intervento si provvede mediante corrisponden riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

53.8

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dichiarato inammisssibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di duecentomila euro per l'anno 2008 a titolo di contributo alla Fondazione San Vigilio di Ossana».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente variazione:*

2008: – 20.

53.0.1

TURIGLIATTO

Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Retribuzione Sociale)

1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità
per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonchè condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle gia'previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14.Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fornitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e moli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fmitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle

aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilita'di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilita'.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dalla gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti

di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da piu'di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Conseguentemente:

– *sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296 del 2006;*

– *ridurre del 90% la rubrica del* Ministero dell'economia e delle finanze *di cui alla Tabella A.*

53.0.2 (v. testo 2)

MANZIONE, BORDON

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 140-*bis* - *(Azione collettiva risarcitoria).* - *1.* Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, fermo

restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma l produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Con la sentenza di condanna il giudice determina, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti nonché quando le risultanze del processo lo consentono, stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati. Inoltre, su richiesta del soggetto promotore l'azione collettiva, qualora verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi sia maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, ovvero vi siano danni economici alla collettività, il giudice può stabilire una sanzione punitiva commisurata al danno collettivo, a favore del fondo (fondo restituzione a consumatori) di cui alla legge, da utilizzarsi esclusivamente per lo sviluppo delle azioni di tutela dei consumatori ed utenti, ed al finanziamento delle attività delle associazioni dei consumatori di cui al comma l, secondo apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. In relazione alle controversie di cui al comma l, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma l.

Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transitivo di cui al comma 4 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali che sono comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe.

11. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura minima del 2,5 per cento a massimo del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.

12. In caso di soccombenza del promotore dell'azione collettiva, il giudice liquida in ogni caso a carico del gratuito patrocinio:

a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

b) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto."».

53.0.2 (testo 2)
MANZIONE, BORDON
Respinto

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 140-*bis* - *(Azione collettiva risarcitoria).* - *1.* Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Il giudice, dopo aver vagliato preliminarmente eventuali profili di inammissibilità, anche legati alla manifesta infondatezza dell'azione, con la sentenza di condanna determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare

ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transitivo di cui al comma 4 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali ed il compenso dei difensori del promotore della classe non può superare l'importo massimo del 10 per cento della controversia.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

53.0.4
ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Garanzia dei diritti dei cittadini)

1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini utenti 1 consumatori, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di concertare, entro sei mesi!dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legge sulla introduzione in Italia della *Class Action*, e di vigilare permanentemente sugli aumenti anomali delle tariffe dei servizi e dei prezzi di prodotti alimentari, e di intervenire utilizzando le competenze e le strutture della Guardia di Finanza e dei NAS.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'istituzione del Comitato, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.5
TURIGLIATTO
Respinto

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e contributiva)

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti previsti dalle leggi da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-*ter,* della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 400.000;
2009: – 400.000;
2010: – 400.000.

53.0.6
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio

dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 9 milioni di euro per l'anno 2009 e Il milioni di euro per l'anno 2010.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 70.000;
2009: – 70.000;
2010: – 70.000.

53.0.7
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno

2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

53.0.8
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito con il seguente:

"Art. 47 - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). - 1.* Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13 , comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. All'articolo 13, il comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria'.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991 , e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati"».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.

53.0.9

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando

Respinto

*Dopo l'***articolo 53,** *inserire il seguente:*

«Art. 53-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie,

di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAlL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalersi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione dell'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma l, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991,n.277, nonché i centri di raccolta regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000;

53.0.10
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dall'anno 2008, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".

2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competente aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 15.000;
2009: – 15.000;
2010: – 15.000.

53.0.11
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordina-

rio della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presenta articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008 – 2010».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce MEF:

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

53.0.12

TURIGLIATTO

Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)

1. Al fine di consentire l'estensione della legge 223/1991 a tutte le tipologie lavorative, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

53.0.13
TURGLIATTO
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Copertura delle piante organiche della pubblica amministrazione)

1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2008 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 10 marzo 2007. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dallo gennaio 2008, è estesa a tutto il personale del comparto Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

53.0.14
TURIGLIATTO
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Estensione del trattamento di mobilità)

1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori.

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'l per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 150.000;
2009: – 150.000;
2010: – 150.000.

53.0.15
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.

2. La "Carta Buono Famiglia" spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni.

3. La "Carta Buono Famiglia" è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

7. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)

1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, dopo le parole: "pari al 30 per cento della retribuzione" aggiungere le seguenti: ",e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili," e le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi"; conseguentemente al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 le parole: "il limite di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "il limite di trentasei mesi".

3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n,151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.17
ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Fondo per l'autosufficienza)

1. È prevista la costituzione di un "Fondo Nazionale Vita Indipendente" di 500.000.000 di euro per l'anno 2008 per contribuire alle attività delle Regioni che pianificano, finanziano e realizzano progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti».

Conseguentemente all'onere di 500.000.000 di euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.18
POLLEDRI, FRANCO Paolo
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa).

1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 8 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento di cui all'articolo 10, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli im-

porti dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma l sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni;

c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 80.000 euro;

d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

e) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 20.000 euro.

8. Il limite di reddito di cui al comma 7, lettera *f)*, può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9 . Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare,

in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

53.0.19

TURIGLIATTO

Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Rafforzamento del servizio ispettivo del Ministero del lavoro)

1. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 40.000;
2009: – 40.000;
2010: – 40.000.

53.0.20

TURIGLIATTO

Respinto

*All'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Garanzie per il servizio di accoglienza in favore degli stranieri)

1. Al fine di potenziare i servizi di accoglienza per gli stranieri, superando definitivamente i Centri di permanenza temporanea, sono soppressi dal 1° gennaio 2008 i finanziamenti per i CPT e i risparmi corrispondenti sono trasferiti ai servizi per l'accoglienza».

Conseguentemente alla tabella 8, 5.1 del Ministero dell'Interno, all'UPB 23.5.1 è soppressa la quota per il finanziamento dei CPT e la quota corrispondente è trasferita agli altri servizi per l'accoglienza.

53.0.21
TURIGLIATTO, RAME, ROSSI Fernando
Respinto

*Dopo l'***articolo 53***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Sostegno alle persone affette da più minorazioni)

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Alle persone affette da più menomazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-*ter*. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con aggiunta, della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".

2. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità nella deambulazione;
c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità alla assunzione di cibo;
e) impossibilità a lavarsi;
f) impossibilità a vestirsi;

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

Art. 54.

54.1

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il comma 3 dell'articolo 26 ivi richiamato con il seguente:

«3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche se non ha avuto luogo l'ingresso del minore in Italia, durante il periodo in cui la lavoratrice abbia permanenza all'estero per l'incontro con il medesimo e per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione. In tale caso al periodo massimo di congedo di cinque mesi ne è aggiunto, fino al massimo di un mese, un ulteriore di durata pari alla permanenza all'estero. Il periodo di congedo spettante, ulteriore rispetto a quello trascorso all'estero, è fruito dalla lavoratrice a decorrere dal momento dell'ingresso del minore in Italia».

54.2

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONSI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - *(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). – 1.* Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella l, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma l è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composi-

zione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo l del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

54.3

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il comma 4 dell'articolo 26 ivi richiamato con il seguente: «La lavoratrice, che non intende fruire del congedo di maternità durante il periodo di permanenza all'estero, ha diritto al congedo non retribuito per la durata della stessa».

54.4

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 27. – 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 31 si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi di cui ai capi XI e XII. 2. Il relativo onere è posto a carico degli enti, istituti o casse di previdenza cui i medesimi sono iscritti. L'ammontare dell'indennità è determinato in conformità a quanto previsto negli articoli 68, commi 1 e 2, e 70, commi 2, 3 e 3-*bis.*».

54.5

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Respinto

Alla rubrica dell'articolo 54, sopprimere le parole: «equiparazione al figlio biologico».

54.0.1/1

PISA, EMPRIN GILARDINI, PALERMI, ALFONZI, VALPIANA, SILVESTRI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, ALBONETTI, RIPAMONTI

Respinto

All'emendamento 54.0.1, al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente, nella Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, *è apportata la seguente variazione:*

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

54.0.1

IL GOVERNO

Accolto

*Dopo l'***articolo 54***, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Modifiche dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c-bis)* favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le Regioni, in concorso con gli Enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma l-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;».

54.0.2

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, COSSUTTA, ALFONZI, PISA, DI SIENA, ZUCCHERINI, VANO, PALERMO, TIBALDI, RIPAMONTI, NARDINI, CARLONI, BINETTI, BOCCIA Maria Luisa, DE PETRIS, FRANCO Vittoria, GAGGIO GIULIANI, MONGIELLO, BRISCA MENAPACE, GAGLIARDI, ROSSA, EMPRIN GILARDINI, CAPELLI, TURIGLIATTO, MAGISTRELLI, BASSOLI, NEGRI, SERAFINI, AMATI, PELLEGATTA, VALPIANA, DONATI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 54***, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Estensione congedi parentali)

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Il genitore richiedente può avvalersi della fruizione oraria del congedo parentale. L'astensione oraria non può, in ogni caso, superare la metà dell'orario giornaliero di lavoro. In caso di astensione oraria, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra il richiedente e il datore di lavoro, tenendo anche conto anche delle esigenze del servizio".

2. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è così modificato:

"1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso".

3. Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è così modificato:

"3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3-*bis*. La lavoratrice o il lavoratore che usufruisca dei periodi di congedo parentale di cui ai commi 1 e 2 può richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza che la propria retribuzione venga integrata fino a percepire il 70% della retribuzione lorda dovuta, per tutto il periodo di 6 mesi, purché tale congedo venga utilizzato per frazioni minime di tre

mesi. Tale somma integrativa viene restituita attraverso prelievi frazionati in 24 rate mensili, non superiore al 10% della retribuzione lorda dovuta, nel caso di fruizione dell'intero periodo di sei mesi, o non superiore al 5% della retribuzione lorda dovuta nel caso di fruizione di un periodo di soli tre mesi, a partire dal mese successivo dalla fruizione dell'ultimo periodo".

4. Il comma 3 dell'articolo 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 200l, n. 151 è così modificato:

"Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 90 per cento".

5. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere la lettera *c)*:

"*c)* la lavoratrice o il lavoratore che sia genitore adottivo, per i tre anni successivi all'entrata del minore nel nucleo familiare".

6. All'articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni del seguente articolo trovano applicazione nel confronti dei padri e dei genitori adottivi o affidatari".

7. Il comma 788 della legge 296/2006 in ordine ai congedi parentali degli ultimi tre periodi è così modificato:

"Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 355/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie previdenziali, è corrisposta per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'indennità di congedo parentale da usufruire per un periodo di tre mesi entro i tre anni di vita del bambino o della bambina, ovvero entro tre anni dell'ingresso del minore affidato o adottato. L'indennità spetta nella misura del 50% del reddito percepito dal richiedente nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro richiesto, a condizione che, in favore dello stesso, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nella misura maggiorata dello 0,5% (articolo 84 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151) nei dodici mesi di riferimento"».

Conseguentemente: all'articolo 58, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione prestazioni temporanee di cui al decreto legislativo n. 151/2001 e al comma 788 della legge 296/2006, come modificati ai sensi dell'articolo 54 della presente legge, valutati in 354 milioni di euro per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è a carico dello Stato, e tal fine sono incrementati i trasferimenti attivi a favore della gestione, utilizzando le somme che risul-

tano accantonate per la copertura di oneri diversi, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2006, per un ammontare corrispondente, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi».

54.0.3

MORGANDO, IOVENE

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)

1. È abrogata la lettera *I*-bis) dell'articolo 10, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera 1-*bis)*.

2. Di seguito all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-*bis*. - *(Detrazioni per adozione internazionale)*. – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottive nei confronti dell'Ente Autorizzato nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori i adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184".

3. È abrogata la lettera *m), comma3, articolo 31, Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.*

4. L'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

"152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 'Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali' finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, lettera *f)* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008".

5. Dopo il comma 2-*quater*, dell'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 è inserito il seguente comma:

"2-*quinques*. I programmi di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-*ter,* comma 1, lettera *f)* della legge 4 maggio 1983, n. 184, attuati da parte degli Enti autorizzati di cui al medesimo articolo ed approvati dalla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della medesima legge rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, della presente legge: 'Tali programmi sono conformi ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 e i contratti dei cittadini italiani maggiorenni impiegati dagli Enti Autorizzati di cui al presente comma sono registrati a cura della Direzione Generale per la Cooperazione, con l'attribuzione della qualifica di cooperante ai sensi della presente legge'"».

Conseguentemente in Tabella A apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 36.500;

2009: – 36.500;

2010: – 36.500.

54.0.4

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI, MORGANDO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 54***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA 2

A) *La scala di equivalenza*

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

B) *Maggiorazioni per ogni figlio o equiparato minore di età*

Numero di figli o equiparati	Maggiorazione
1	0,03
2	0,08
3	0,61
4	0,65
Per ogni ulteriore figlio	0,65

Maggiorazioni applicabili anche ai maggiorenni, figli o equiparati, di età superiore a 18 anni purché iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi.
Maggiorazioni ulteriori:

a) 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

54.0.5

CICCANTI, FORTE

Respinto

*Dopo l'***articolo 54***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera *I*-bis) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-*bis*. - *(Detrazioni per adozione internazionale)*. – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 1º maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 35.000;

2009: – 35.000;

2010: – 35.000.

54.0.6

SERAFINI, AMATI, FRANCO Vittoria, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, BAIO, BORNACIN, MONGIELLO, VALPIANA, RAME, BIANCONI

Respinto

*Dopo l'**articolo 54**, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Misure a sostegno delle adozioni internazionali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l*-bis del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"*l*-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*. - *(Detrazioni per le adozioni internazionali). – 1.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

2. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero della solidarietà sociale, ridurre dei seguenti importi:

2008: – 800;
2009: – 800;
2010: – 800.

54.0.10

STORACE, LOSURDO, MORSELLI, POLLEDRI

Dichiarato inammissibile limitatamente agli anni 2009 e seguenti respinto per la parte restante

*Dopo l'***articolo 54***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1998 n. 476 è modificato come segue:

"Art. 4. – *1*. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera *l*-bis) è modificata come segue: il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1993 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero".

2. Di seguito all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-*bis*. - *(Detrazioni per adozione internazionale)*. – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo 111 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero.

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali"».

54.0.7

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 54***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la dotazione del Fondo per la realizzazione del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2008.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 82, come accertati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2008, sono integralmente destinati al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2008: – 100.000.

54.0.8

BARBATO

Respinto

*Dopo l'***articolo 54***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Interventi a sostegno della maternità e della paternità)

1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riposi, permessi e prepensionamento per figli con handicap grave"

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni quattro anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992"».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica relativa al: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

54.0.9

BOBBA, MORGANDO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Incremento degli assegni familiari per i nuclei numerosi)

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 296/06, aggiungere dopo la lettera *e)* la seguente lettera:

e-bis) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli, e con un reddito complessivo pari a massimo 50 mila euro annui, è autorizzata l'erogazione di un assegno pari a 250 euro all'anno pro capite per ciascun figlio minore».

Conseguentemente all'articolo 96, comma I, Tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

54.0.12
MANZIONE, BORDON
Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle 2Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alla lettere *b), c)* e *d)* siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».

Art. 55.

55.1
CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

55.2
STORACE, LOSURDO, MORSELLI
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55.

(Sviluppo di un piano contro la violenza sulle donne e sviluppo di un piano di contrasto all'uso di droghe e alcol)

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato ad un piano contro l'uso di droghe e alcol tra i giovani».

55.3
MALAN, BONFRISCO, STRACQUADANIO
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55.

(Piano contro la violenza alle donne)

1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, all'articolo 58-*quater*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I condannati per i delitti di cui agli articoli 582, ad esclusione di quelli di cui al secondo comma, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, non sono ammessi

ai benefici di cui agli articoli 47, 47-*ter*, 47-*quater*, 48, 50 e 50-*bis* della presente legge".

2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a comunicare i contenuti e le ragioni sociali ed etiche delle norme di cui al comma 1, nel contesto di un'accresciuta consapevolezza del problema della violenza alle donne».

55.0.1

ROSSA, GARRAFFA, VITALI, VILLECCO CALIPARI

Respinto

*Dopo l'***articolo 55***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Modificazioni alla legislazione sulle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "e agli orfani ," le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5%:

a) dell'imponibile previdenziale annuo, o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendenti, ovvero l'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) le basi di calcolo di cui alla lettera *a)* sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis* se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, le basi di calcolo di cui alla lettera *a)* rivalutate, sono costituite da rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'lstat".

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente su-

periore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-*ter*. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori".

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-*ter*. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente in pensionamento se lavoratori dipendenti, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista incrementato del 7,5%. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, alla lettera *b)*. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendone il prodotto per il coefficiente 13,5".

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle parole: "in misura pari all'ultima retribuzione"; dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" si aggiungono le parole: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio mensile non reversibile, di euro 900, per 12 mensilità in esenzione fiscale da corrispondersi da parte degli enti previdenziali di appartenenza".

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-*bis*, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui tal uno dei superstiti cessi dalla titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti

i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-*ter*. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorché siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'articolo 70 del D.P.R. n. 915/78

d) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è concesso dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo Il del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonchè al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuale determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, i suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.

3-*quater*. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50% e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversi-

bile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo Il del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La pensione di reversibilità di cui al comma 4 ricomprende anche quella indiretta, e il trattamento pensionistico è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, in tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. L'indennità relativa delle due annualità è esente dall'IRPEF".

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1,2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302".

5) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-*bis*.

1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui commi n. 792,794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge".

e) l'articolo 6 è così modificato:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudizi arie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.

1-*ter*. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria,

anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-*quater*. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

1-*quinquies*. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-*bis*. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata".

f) l'articolo 7 è così modificato:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'1-STAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5% sulla misura della pensione in essere".

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2 comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di set-

tore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT. Quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta annua sulla base degli indici pieni del costo della vita rilevati dall'ISTAT dalla data del pensionamento a quella dell'entrata in vigore della legge.

Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1".

g) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza".

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione delle relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura – D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda".

i) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge".

l) Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"Art. 15-*bis*.

1. Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valor militare:

la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

2. In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.

3. Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

4. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".

m) alla legge 23 agosto 2004, n. 243 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8, primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti parole: "agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche".

b) i benefici di cui agli articoli 2 comma 1 fino all'articolo 4 comma 4-*ter* e l'articolo 7, comma 1-*bis* decorrono dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206"».

Conseguentemente nella tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2008: – 15.500;
2009: – 9.000;
2010: – 9.000.

55.0.2

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "e agli orfani ," le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

"sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento:

a) dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) le basi di calcolo di cui alla lettera *a)* sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis*, se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti le basi di calcolo di cui si alla lettera *a)*, rivalutate, sono costituite dal rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'ISTAT".

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-*ter*. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.3

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'attuazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede che i benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Ma se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-*ter*. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1 alla lettera b. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendo ne il prodotto per il coefficiente 13,5"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.4

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione", dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio non reversibile di euro 900 per 12 mensilità da corrispondere da parte degli Enti previdenziali di appartenenza o dall'Ente competente".

– dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-*bis*, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui taluno dei supersiti cessi della titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-*ter*. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorchè siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.6
BORNACIN
Respinto

*Dopo l'***articolo 55***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifiche, è concesso dall'entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dal'imposta sul reddito delle persone fisiche".

– dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonchè al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuale determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, I suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.

3-*quater*. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto,

ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".

– dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il comma 4 si interpreta nel senso che la pensione di reversibilità ivi indicata ricomprende anche quella indiretta.

4-*ter*. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge la rivalutazione dell'indennità è operata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 7, comma 1-*bis*. L'indennità delle due annualità è esente dall'IRPEF".

– dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.7

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. Dopo l'articolo 5 legge 3 agosto 2004, n. 206 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5-*bis*.

1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui commi n. 792, 794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.8
BORNACIN
Respinto

*Dopo l'***articolo 55***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

– dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell 'ultima decisione.

1-*ter*. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-*quater*. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico

legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

1-*quinquies*. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-*bis*. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.9
BORNACIN
Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale di delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.

1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incre-

mentando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT, quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi, la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta sulla base degliindici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, dalla data di entrata in vigore della legge.

Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.10

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"All'articolo 1 comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti: ", agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche".».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.11

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.12

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. – 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione delle relativa notula da parte del patrocinatore.

La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura – D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.13

BORNACIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004 all'articolo 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:

2. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.14
BORNACIN
Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, dopo l'articolo 17 della legge 8 marzo 2004, n. 206, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis*. – *1*. Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valormilitare:

la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.

Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

2. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.16
CICCANTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 250,00 a decorrere dal 1º gennaio 2008».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

55.0.17

SERAFINI, AMATI, FRANCO Vittoria, BURANI PROCACCINI, FILIPPI, MONGIELLO, BORNACIN, BAIO, POLLEDRI, RAME

Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. L'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) – 1.* Tenuto conto dei princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera m), con riferimento all'infanzia e all'adolescenza, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente più confacente ai minori, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e finanzia il funzionamento del servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico, di cui all'articolo 8 della presente legge. Una quota delle risorse del Fondo definita dal comma 4 del presente articolo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

3. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2008, di cui 45 milioni di euro riservati ai 15 comuni individuati dal comma 2 del presente articolo e un milione di euro per il finanziamento del servizio di cui all'articolo 8 della presente legge.

5. Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati ai sensi del comma 4 del presente articolo. L'anticipo è ridotto in misura proporzionale nel caso

di riduzione dello stanziamento complessivo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. L'articolo 8, comma 5, della legge 28 agosto 1997, n. 285 è abrogato".

2. Al fine di effettuare un monitoraggio sistematico della spesa, erogata sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, in favore dell'infanzia e dell'adolescenza nonché di garantire il funzionamento dell'Ufficio del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui.

3. Al fine di sostenere le città che intendono porre in essere interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani da parte dei bambini e degli adolescenti, rimuovendo ostacoli nella mobilità e ampliando la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali sportivi, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo denominato "Fondo per le città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza" al quale è assegnata la somma di 1 milione di euro annui».

Conseguentemente, nella tabella A, Ministero della solidarietà sociale*, ridurre gli importi in termini corrispondenti alle occorrenze residue a seguito dell'applicazione del comma 1, punto 6.*

55.0.18

ALFONZI, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI, ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI

Dichiarato inammissibile limitatamente ai capoversi «Art. 55-*bis*» e «Art. 55-*ter*», respinto per la parte restante

*Dopo l'***articolo 55,** *sono inseriti i seguenti:*

«Art. 55-*bis*.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "è determinata" sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente all risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1,";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno degli stessi comuni delle somme loro dovute per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati nell'anno precedente. Nel caso lo stanziamento complessivo per gli stessi

comuni, come determinato annualmente dalla legge finanziaria, risulti ridotto rispetto all'anno precedente, l'anticipo è ridotto in misura proporzionale".

Art. 55-*ter*.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti ad essi destinati nel riparto dell'anno precedente, previa verifica che gli stanziamenti per l'anno in corso del Fondo nazionale per le politiche sociali, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi, siano pari ad almeno il 75 per cento degli stanziamenti del Fondo medesimo nell'anno precedente, anch'essi al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi e, limitatamente alla quantificazione dello stanziamento relativo al 2007, al netto dei finanziamenti destinati ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285. In caso contrario, la percentuale dell'anticipo è ridotta in misura proporzionale.

2. Il comma 507, primo periodo, dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va interpretato nel senso che dalle uscite di cui alla categoria 12 assoggettate agli accantonamenti si considerano esclusi i Fondi nazionali trasferiti in misura complessivamente superiore al 95 per cento agli stessi soggetti esclusi dagli accantonamenti nella categoria 4.

55.0.19/1

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Respinto

All'emendamento 55.0.19, al comma 1 sostituire le parole: «di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009» *con le seguenti:* «di euro 1 miliardo per l'anno 2008 e di euro 1 miliardo per l'anno 2009».

Conseguentemente, ridurre del 20% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

55.0.19/2

ALFONZI, VALPIANA, TIBALDI, PISA, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, SODANO, IOVENE, DE PETRIS

Respinto

*All'emendamento 55.0.19, all'articolo 55-*bis*, al comma l, sostituire le parole:* «100 milioni per l'anno 2008» *con le seguenti:* «200 milioni per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla copertura finanziaria, istituire le parole: «2008: – 100,000», *con le seguenti:* «2008: – 200.000».

55.0.19

IL GOVERNO

Accolto

*Dopo l'***articolo 55,** *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Fondo per le non autosufficienze)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze*, è apportata la seguente variazione:*

2008: – 100.000;
2009: – 200.000.

55.0.21

LATORRE

Accolto

*Dopo l'***articolo 55,** *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)

1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale è riservata allo

svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave».

55.0.22

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

*Dopo l'***articolo 55,** *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi)

1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.

3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.

4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione atte stante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali e per i prestiti d'onore universitari limitatamente ai soggetti inseriti in un master post laurea e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari ai soggetti isclitti a un corso di laurea;

c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 30.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

Art. 56.

56.1
MONTALBANO
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «investimenti immobiliari» *inserire le seguenti:* «nel settore dell'edilizia abitativa per incrementare l'offerta di alloggi sociali, anche tramite fondi immobiliari».

56.2
BIANCO, SINISI, TECCE
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla realizzazione dell'investimento per il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli».

Art. 57.

57.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «di almeno 40 anni» *aggiungere infine:* «o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

57.2

LUSI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la riapertura dei termini di cui al comma 6, dell'articolo 9, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per i soli casi in cui la richiesta della prestazione era stata respinta perché fuori termine, purché l'avente diritto fornisca la prova che l'inerzia è stata incolpevole.

3-*ter.* Il primo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale ovvero della ragionevole conoscibilità dell'esistenza degli elementi conoscitivi del diritto stesso"».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

57.3

DI SIENA, CASSON, ADDUCE, BOCCIA Antonio, PALERMO

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni sono estese a tutti i lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra "fiberfrax" che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi della fibra per un periodo non inferiore a dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 74, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 501 milioni di euro per l'anno 2008, 701 milioni di euro per l'anno 2009 e 901 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

57.4

ROSSI Paolo, MAFFIOLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* La disposizione di cui all'articolo 64, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applica anche al rimanente personale ex dipendente di tutti gli enti elencati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ancorché successivamente disciolti».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

57.6

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Il comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale, da calcolare sui compensi che le le società di cui sopra corrispondono ai medici, iscritti al Fondo Specialisti Estemi dell'Enpam, per l'effettiva prestazione dagli stessi resa e attinente a prestazioni specialistiche in regime di accreditamento e che non siano soggetti ad altre forme di contribuzione previdenziale obbligatoria"».

57.0.1

ROSSI Fernando

Respinto

*Dopo l'***articolo 57***, inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

(Recupero prestazioni pensionistiche INPS indebite)

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori alI gennaio 2007, non si procede al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 4i importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma l siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero de1l'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non i applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da patte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1 luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito.

Conseguentemente al maggior onere per il trasferimento statale all'INPS, si prevede la proporzionale riduzione di tutti gli importi nella Tabella C».

57.0.2

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 57***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Formazione continua esercenti attività commerciali)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, c6n le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2012.

3. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5, comma l del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute ad appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua istituiti per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, dalle Organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative dei settori interessati.

4. L'attivazione dei Fondi di cui al terzo comma del presente articolo è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2011.».

57.0.4
De Gregorio
Respinto

*Dopo l'***articolo 57***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2008».

Art. 58.

58.1

PAPANIA, TREU

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

1-*ter*. Le risorse di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituto presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

Conseguentemente all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»*, ridurre gli stanziamenti fino a concorrenza degli oneri.*

58.2

FAZIO, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis. a)* Il Fondo di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

b) Le risorse di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello

Stato cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

58.3

SAPORITO, BALDASSARRI, TOFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.

1-*ter*. Le risorse di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ancora disponibili alla data del 31 dicembre 2007, affluiscono al Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato, istituito presso l'INPS dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che le gestisce per integrare, secondo criteri di proporzionalità, il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dalle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995».

58.4

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 507 è inserito il seguente:

"507-*bis*. Dalla indisponibilità della quota di trasferimenti correnti restano esclusi i trasferimenti destinati ad erogazioni ad enti ed istituzioni operanti nel settore della disabilità grave"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

58.0.1

MANZIONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 58,** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Stabilimenti termali già di proprietà dell'Inps)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli stabilimenti termali trasferiti ai sensi dell'articolo 5 comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, che alla data del 31 dicembre 2007 non siano in attività e funzionanti in virtù dei piani di rilancio disciplinati all'articolo 22 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Il decreto di cui al comma 1, è emanato previa effettuazione di una ricognizione presso i siti termali, volta ad accertarne la non avvenuta riapertura dell'attività, ovvero il mancato effettivo funzionamento, ai sensi del citato articolo 22 legge n. 59/1997.

3. Agli stabilimenti di cui al presente articolo si applica l'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

58.0.2

CUSUMANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 58,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

1. Dall'anno 2008, le previsioni contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano anche ai dipendenti di Equitalia S.p.a. e delle società da queste partecipate, nonché, relativamente alle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo previdenziale ed assistenziale, a quelli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i dipendenti di tale Istituto, la determinazione della misura percentuale da applicare Sulle somme riscosse è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

58.0.3

POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 58,** *aggiungere il seguente:*

«58-*bis*.

1. Dall'anno 2008, le previsioni contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano anche ai dipendenti di Equitalia s.p.a. e delle società da queste partecipate, nonché, relativamente alle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo previdenziale ed assistenziale, a quelli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per i dipendenti di tale Istituto, la determinazione della misura percentuale da applicare sulle somme riscosse è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

58.0.4

ROSSI Fernando

Respinto

*Dopo l'***articolo 58,** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Pensioni di invalidità civile)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i trattamenti pensionistici di invalidità civile, il cui importo è attualmente definito in 253 euro mensili, sono adeguati all'importo di 516 euro al mese».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

58.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Respinto

*Dopo l'***articolo 58,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo sopprimere le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».

Art. 59.

59.1

SAPORITO, RAMPONI, BALDASSARRI, BERSELLI, SAIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».

59.2

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a)* della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».

59.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli importi indicati nella Tabella A di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono moltiplicati per due».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede mediante soppressione dell'articolo 62.

59.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 59***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1º gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine, servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. II computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1º gennaio 2008 e per il quale trova ap-

plicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'art. 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 19.766;
2009: – 22.755;
2010: – 25.446.

59.0.2

PETERLINI, THALER AUUSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 59***, inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

(Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale introdotta per i dipendenti del settore privato)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 le parole: "si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la previgente normativa ad esclusione delle disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni, materie per le quali si applicano le norme introdotte dal presente decreto"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

59.0.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 59***, aggiungere il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

(Abolizione del doppio trattamento previdenziale per i lavoratori in distacco sindacale)

1. I commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 sono abrogati».

Art. 60.

60.1

AUGELLO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

60.0.1

ANGIUS, MONTALBANO

Respinto

*Dopo l'***articolo 60,** *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 300.000;
2009: – 300.000;
2010: – 300.000.

60.0.2

MANINETTI, PACI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 60,** *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'lNAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte Proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, ALLEGRINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 60,** *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicu-

razione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.6

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 60,** *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.7/1

TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, GALARDI, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, ALBONETTI

Decaduto

All'emendamento 60.0.7, al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis)* Al comma 781, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere la parola: "prioritariamente"».

60.0.7
IL RELATORE
Ritirato

*Dopo l'***articolo 60,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

Art. 61.

61.1
BORDON
Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo è già perequata a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto».

61.2
FLUTTERO
Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2008 la misura della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni è fissata in euro 50. Per aver diritto al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

61.3
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non è norma di interpretazione autentica ed ha decorrenza dal 4 luglio 2006.».

61.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, BONFRISCO, ALLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art 61-*bis*.

1. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65º anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius.*

3. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazionedell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.2 (v. testo 2)
BELLINI, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'***articolo 61***, aggiungere il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenzioni in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2008 – 10.000.

61.0.2 (testo 2)
BELLINI, BATTAGLIA Giovanni
Accolto

*Dopo l'***articolo 61***, aggiungere il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza

il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 20 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2008 – 1.000.

61.0.3

BELLINI, PIGNEDOLI, MARCORA, BOSONE, CARDINI, DE PETRIS, CUSUMANO, LOTTA, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, TURANO

Assorbito dall'em. 61.0.2 (testo 2)

*Dopo l'***articolo 61***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma l, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 14 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del 60 per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2008 – 10.000.

61.0.4

LOSURDO

Assorbito dall'em. 61.0.2 (testo 2)

*Dopo l'***articolo 61***, aggiungere il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 203, n. 269, l'INPS è autorizzato ha definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 60 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a 12 rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto del contenzioso è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento del 60 per cento delle somme versate all'INPS fino all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2008 – 10.000.

61.0.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, STIFFONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungi mento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dallo gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.7

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. L'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.8

POLLEDRI FRANCO Paolo, GALLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

61.0.9
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI
Respinto

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4"».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

61.0.10
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 61***, è inserito il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. I soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'art. 3 della legge predetta n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso

sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

61.0.11 (v. testo 2)

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni".».

61.0.11 (testo 2)

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, FORTE FERRARA, CICCANTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quaranta anni di contribuzione".».

61.0.12
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI
Respinto

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate con i Comuni".».

61.0.13
FRANCO Paolo, GALLI
Respinto

*Dopo l'***articolo 61***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento».

Art. 62.

62.1
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

62.2
VEGAS, BALDASSARRI, POLLEDRI, STRACQUADANIO
Respinto

Al comma 1 sostituire le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.89» *con le seguenti:* «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L 'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

62.3
VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto alla voce revisione dello scalone».

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nel limite di spesa di 6 miliardi di euro nel triennio 2008-2010, a valere sul Fondo di cui al comma 1, e comunque nei limiti complessivi annui ivi indicati, in favore dei soggetti che hanno in atto un contratto di collaborazione a progetto alla data del 31 dicembre 2007, vengono accantonati, successivamente alla scadenza del contratto a progetto sia nel caso di mancato avviamento al lavoro che in quello di mancata stipula o rinnovo del contratto a progetto, contributi figurativi commisurati, nell'entità e nella durata, rispettivamente al compenso ricevuto con il precedente contratto ed alla durata temporale del medesimo. n beneficio è esteso ai soggetti il cui contratto a progetto sia scaduto nel corso dell'anno 2007. Ai medesimi soggetti e nei medesimi casi viene erogato un bonus di 2.000 euro che potrà essere utilizzato dal percettore come sostegno al red-

dito, come aiuto alla formazione o riqualificazione professionale, ovvero come incentivo all'assunzione. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo è stabilito nella misura di 5.000 euro.

1-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabilite le modalità attuative del precedente comma».

62.4

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

1-*ter*. Con effetto dal 1° luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita un'indennità, in analogia all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

1-*quater*. La fruizione dell'indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

1-*quinquies*. Tale indennità è pari a euro 10 per ogni giorno di fruizione fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

1-*sexies*. Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di ammini-

strazione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione.

1-*septies*. Qualora inferiore, l'importo unitario dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola per i trattamenti con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevata a euro 10 per ogni giorno di fruizione».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutte le voci del 50 per cento, per un importo totale di euro 576.880.000 per l'anno 2008, euro 840.525.000 per l'anno 2009, euro 661.554.000 per l'anno 2010.

62.5

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

3. Con effetto dal 1º luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita un'indennità, in analogia all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. La fruizione dell'indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

5. Tale indennità è pari a euro 10 per ogni giorno di fruizione fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

6. Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di amministrazione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutte le voci del 50 per cento, per un importo totale di euro 576.880.000 per l'anno 2008, euro 840.525.000 per l'anno 2009, euro 661.554.000 per l'anno 2010.

62.6

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai capoversi 3, 4, 5 e 6, respinto per la parte restante

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento.

3. Con effetto dal 1º luglio 2008, a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita un'indennità, in analogia all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. La fruizione dell'indennità è vincolata alla partecipazione ad attività di formazione secondo criteri definiti dal Decreto di cui al comma 1, ed è interrotta in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua al profilo professionale del lavoratore in analogia a quanto disposto dall'articolo l-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

5. La percentuale di commisurazione di tale indennità alla precedente retribuzione è rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoc-

cupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

6. Il decreto di cui al comma 1 determina le categorie di beneficiari tra gli iscritti alla gestione separata soggetti ad aliquota contributiva massima, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, con esclusione, tra le altre, dei professionisti, dei consiglieri di amministrazione e sindaci di società, dei partecipanti a collegi e commissioni, degli associati in partecipazione».

62.7

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Limitatamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota contributiva di finanziamento e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 33 per cento».

62.8

VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

1-*ter*. La presente disposizione, finanziata con la quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

62.0.1
MERCATALI
Respinto

*Dopo l'***articolo 62,** *inserire il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Contribuzione CUAF, di maternità e figurativa)

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dei regimi previdenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 0,68 per cento e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario.

2. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e dell'articolo 49, Comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui al precedente comma, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

62.0.2
LOSURDO
Respinto

*Dopo l'***articolo 62,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente all'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato".

2. All'onere derivante all'attuazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, stimato in 15 milioni di euro l'anni a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come da ultima rideterminazione dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

62.0.3

TOFANI, VIESPOLI, SAIA, PARAVIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 62,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2 della legge 17 maggio 1999 n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 26, lettera *b)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 30 giugno 2008. Dall'attuazione del presente articolo, in riferimento alla messa a regime del sistema di indennizzo del danno biologico e della relativa copertura assicurativa, non devono derivare oneri per la finanza pubblica (risultanti dal rapporto tra eventuali variazioni dei premi, razionalizzazione della gestione e variazione delle prestazioni) superiori a 5 milioni di euro annui da finanziare, per l'anno 2008, utilizzando una quota delle risorse di cui articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, accertate dall'INAIL in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007».

Art. 63.

63.2

LUSI, TREU

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera *a)* penultimo e ultimo periodo, e alla lettera *c)*, respinto per la parte restante

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"A partire dal 1° gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, sulla base di quanto fissato dal regolamento di ciascun fondo. Tale regolamento definisce modalità e misura del versamento della quota di adesione, che può essere anche superiore allo 0,3 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, in misura equivalente a quella dovuta secondo la stessa normativa";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'INPS il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'INPS provvede al servizio di raccolta, trasferendo, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'Istituto. Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate. Se non disciplinata diversamente dalla predetta convenzione, l'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 10 gennaio successivo; le successive adesioni o disdette hanno effetto dallo gennaio di ogni anno; l'INPS provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali, nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti ed alle quote di adesione da esse versate. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi e del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

c) il comma 4 è abrogato».

63.3

SODANO, VANO, CONFALONIERI, PALERMO, ALBONETTI, ZUCCHERINI, ALFONZI, TECCE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori precari che operano presso parchi nazionali ed aree protette, è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un apposito fondo dell'ammontare di 2 milioni di euro, in favore dei lavoratori socialmente utili impegnati nei citati enti. Le stabilizzazioni del personale LSU, da realizzare entro il 31 dicembre 2009, sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente articolo e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 2.000;

2009: – 2.000;

2010: – 2.000.

63.0.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, BALDASSARRI, AUGELLO, AZZOLLINI, SAIA, FERRARA, DE POLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è inserito il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

63.0.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è inserito il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

63.0.4

BONADONNA, BENVENUTO, BARBOLINI, ALBONETTI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 63***, è inserito il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Agli oneri del presente articolo pari a 87 milioni si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

63.0.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è inserito il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Agli oneri del presente articolo pari a 87 milioni si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7

marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

63.0.6

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 63***, è inserito il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

63.0.7

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1192 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";

b) al comma 1202 le parole: "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008"».

63.0.8

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1192 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";

b) al comma 1202 le parole: "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008"».

63.0.9

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».

63.0.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n, 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».

63.0.11

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato"».

63.0.12

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI, DIVINA, LEONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 63***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato"».

63.0.14

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 63***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni sono soppresse"».

63.0.15

GIAMBRONE, PAPANIA, DI LELLO FINUOLI, ADRAGNA, STRANO, BATTAGLIA Antonio, BATTAGLIA Giovanni

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 63***, aggiungere il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

1. La Regione Sicilia in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20 comma 1 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso art. 20 della legge 448 del 2001 fino all'esaurimento delle stesse. Successivamente la Regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».

Art. 64.

64.1

MONTALBANO, ANGIUS

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, lettera b)*, con il seguente:*

«Euro 5.015.000 per l'incremento delle dotazioni del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro».

64.0.1

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, NEGRI, RUBINATO, TONINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 64,** *inserire il seguente:*

«Art.64-*bis*.

(Interventi per la stabilizzazione del personale nella provincia autonoma di Bolzano)

1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 65.

65.1

LEONI, GALLI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area aeroportuale di Malpensa e relativo indotto, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

65.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.4

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.5

FRANCO Paolo, POLLEDRI, GALLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.8

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«6. Il personale assunto dalle liste delle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999 può essere ammesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria solo se l'azienda ha chiesto e ottenuto l'ammissione alla C.I.G.O. per tutto il personale dipendente».

65.0.1

RUGGERI, MANINETTI, POLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 65,** *inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili)

1. All'articolo 8, il comma 19 è sostituito dal seguente:

"19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi

per il diritto al pensionamento e ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici".».

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

65.0.2

RUGGERI, MANINETTI, POLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 65,** *inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione dei sussidi di cui all'articolo 1, comma 3 e comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono utili anche ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici».

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

65.0.3

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo **l'articolo 65,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Stabilizzazione precari Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 il beneficio di cui al comma 1156 lettera *f)* e lettera *f*-bis*)* della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296 è prorogato per l'anno 2008 ed esteso alle amministrazioni di cui al comma 523 e agli enti di cui al comma 557 e 565 della stessa legge. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 10 luglio 1993, n. 236 a tal fine è integrato l'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al fine di consentire la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga all'articolo 97 della Costituzione, gli enti utilizzatori avviano procedure d'inserimento nell'organico, anche in soprannumero, a totale copertura dei posti occupati in regime ISU/IPU, per i profili di assegnazione ai progetti. L'anzianità nel servizio prestato in regime ISU/IPU, è ritenuta valida ai fini delle procedure di cui al comma 558 e 519, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 1, articolo 93 della presente legge presso tutti gli enti locali e amministrazioni dello Stato interessati all'assunzione incentivata dei soggetti destinatari del presente articolo.

3. Fino a totale assunzione del ISU/IPU, gli enti utilizzatori del suddetto personale non potranno effettuare altre assunzioni, né ricorrere ad altre forme di prestazione di lavoro precario o attivare concorsi, per i profili professionali reperibili all'interno del bacino regionale ISU/IPU.

4. Le previsioni di cui al comma 557 e al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè le disposizioni relative al concorso delle autonomie locali al raggiungimento degli obiettivi di pareggio della spesa pubblica di rispetto del patto di stabilità nonché di limiti alle coperture del *turn over* o limitazione delle spese del personale previste nella presente legge non si applicano in sede di attuazione delle stabilizzazioni di cui al comma *a)* del presente articolo.

5. In applicazione dell'articolo 4 comma 2, della legge 3 agosto 2007 n. 23 le Province individuano le necessità di personale ISU, nell'ambito di competenza ai fini della stabilizzazione per l'espletamento delle attività di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previo avviamento a formazione.

6. Per facilitare la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori vicini all'età pensionabile, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogate per l'anno 2008. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti ISU/IPU sono ammessi alla contribuzione volontaria per gli ultimi 5 anni in regime ISU, con oneri a carico del Fondo nella misura del 100 per cento.».

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica MEF.

65.0.4

SALVI, RUSSO SPENA, PALERMI, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, TECCE, SODANO, LIOTTA, DONATI, COSSUTTA

Ritirato

Dopo **l'articolo 65,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Credito di imposta per l'occupazione)

1. Ai datori di lavoro che, negli anni dal 2008 al 2010, effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, da destinare ad unità produttive ubicate nel Mezzogiorno, è concesso, nei limiti della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un contributo nella forma di credito d'imposta nella misura di:

a) 400 euro mensili per ogni nuova assunzione che determina un incremento della base occupazionale, calcolata come media dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, effettuata nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

b) 300 euro mensili per ogni nuova assunzione che determina un incremento della base occupazionale, calcolata come media dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, effettuata nella regione Basilicata e nelle aree delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

2. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale.

3. Il contributo di cui al comma precedente è concesso nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del Cipe, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, previa verifica con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia dell'entrate, a valere sulle risorse che si rendono disponibili sugli stanziamenti e sulle assegnazioni destinati

al finanziamento degli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché delle altre misure di intervento a favore dell'occupazione, finanziate con il Fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della predetta legge n. 289 del 2002.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori delle società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di procedura previste all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disposizioni in materia di accertamento delle violazioni e monitoraggio degli effetti del presente articolo previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388.».

65.0.5

RIPAMONTI, PALERMI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Dichiarato inammissibile

Dopo **l'articolo 65,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Disposizioni in materia di formazione, previdenza integrativa, accesso al credito, sostegno al reddito dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)

1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con effetto dal 1º gennaio 2008, il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissato nella misura dello 0,5 per cento è aumentato dello 0,5 per cento all'anno per gli anni 2008, 2009 e 2010 e sarà a totale carico dei datori di lavoro.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1, fermo restando l'attuale destinazione dello 0,5 per cento presso l'INPS, sono destinate per interventi a favore dei lavoratori di cui al comma 1 in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione, riqualificazione e riconoscimento professionale anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere misure integrative di carattere previdenziale e sanitario e di accesso al credito.

3. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, dalle parti sociali così come individuate nel co-

mitato di gestione separata istituito presso l'INPS in base a quanto stabilito all'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

4. I fondi di cui al comma 1 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste al comma 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.

5. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente norma.

6. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al fondo di cui al comma 2.».

Art. 66.

66.0.1

TREU, ZUCCHERINI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, DI SIENA, LIVI BACCI, MONGIELLO, PETERLINI, TIBALDI

Respinto

*Dopo l'***articolo 66***, inserire il seguente:*

«Art. 66-*bis*.

(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time)

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a*-bis) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;"».

66.0.2

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 66***, inserire il seguente:*

«Art. 66-*bis*.

(Lavoro a chiamata)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - 1. Il contratto di lavoro di cui all'articolo 33 può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni da svolgersi durante il fine set-

timana, durante le vacanze scolastiche e nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ivi comprese le fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Il contratto di lavoro di cui all'articolo 33 è stipulato in forma scritta ai fini di prova".

b) all'articolo 35, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) l'articolo 36 è abrogato;

d) all'articolo 37, il comma 1 è abrogato;

e) all'articolo 38, il comma 3 è abrogato;

f) l'articolo 40 è abrogato».

66.0.3

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 66***, inserire il seguente:*

«Art. 66-*bis*.

(Disposizioni in materia di collocamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 608 del 1996 aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di , lavoro"».

66.0.4

THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 66***, inserire il seguente:*

«Art. 66-*bis*.

(Disposizioni in materia di collocamento)

1. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996 sostituire le parole: "il giorno antecedente" con le seguenti: "tre giorni successivi"».

Art. 67.

67.1 (v. testo 2)

TIBALDI, DI SIENA, PALERMI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2008: – 7.500;
2009: – 7.500;
2010: – 10.000.

67.1 (testo 2)

TIBALDI, DI SIENA, PALERMI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BULGARELLI, DONATI, PELLEGATTA, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2008: – 2.500;
2009: – 2.500;
2010: – 10.000.

67.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 213, non si applicano al settore turistico per le imprese fino a cinquanta dipendenti».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

67.0.1

POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

(Tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro)

1. Le prestazioni sanitarie che l'INAIL eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono da intendersi comprensive delle cure riabilitative e di fisiokinesiterapia, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, garantiscono la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dall'INAIL, nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute.

3. In applicazione del principio di gratuità delle prestazioni sanitarie dell'INAIL – sancito dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – è fatto divieto ai medici che redigono la certificazione sanitaria per inabilità al lavoro di richiedere compensi agli infortunati, dovendo il medesimo Istituto versare ai medici certificatori il corrispettivo spettante.

4. Con apposita convenzione tra INAIL ed Ordine professionale dei medici chirurghi saranno stabiliti i compensi per la specifica attività me-

dico-legale nonché i criteri e le modalità per il rimborso dei relativi oneri».

67.0.2

CASSON, ZUCCHERINI, DI SIENA, TIBALDI, TURIGLIATTO, TREU, RUSSO SPENA, SALVI, FINOCCHIARO, PALERMI, COSSUTTA, BARBATO, ALFONZI, TECCE, ALBONETTI, ROSSA, FILIPPI, BRISCA MENAPACE, BELLINI, PISA, VALPIANA, GALARDI, GIANNINI, BONADONNA, EMPRIN GILARDINI, PALERMO, PEGORER, AMATI, BULGARELLI, MELE, MERCATALI, ROILO, SCARPETTI, GARRAFFA, MAZZARELLO

Respinto

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

(Fondo in favore delle vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbestocorrelate per esposizione all'amianto, e in caso di premorte in favore degli eredi.

2. Il diritto di cui al comma precedente non esclude e si cumula agli altri diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

3. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e/o ex articolo 13 comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche ed integrazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

5. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da

un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

67.0.3

CASSON, BULGARELLI, TIBALDI, FILIPPI, GARRAFFA, ZUCCHERINI, TREU, ALFONZI, MAZZARELLO

Respinto

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

(Misure per l'accertamento dell'esposizione dei lavoratori all'amianto e finanziamento degli interventi per l'eliminazione dell'amianto dagli immobili pubblici)

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Comitato di lavoro composto da dieci qualificati Ispettori del lavoro con il compito di sostenere il lavoro di accertamento di esposizione all'amianto svolto sul territorio nazionale dell'Inail, soprattutto per le situazioni riferite a contenzioso giudiziario e le situazioni di difficile produzione della normale documentazione e per la quale il ruolo di ufficiale giudiziario degli ispettori può più agevolmente contribuire alla determinazione delle prove necessarie al riconoscimento di avvenuta esposizione all'amianto.

2. Presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato di lavoro con il compito di prevedere un piano d'interventi finalizzati al finanziamento degli interventi diretti ad eliminare l'amianto dagli immobili pubblici e alla introduzione di agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto degli edifici privati».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.

67.0.4

THALER AUSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2.000.000 di euro a valere sul fondo di cui al comma, 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)».

67.0.5

THALER AUSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*"».

67.0.6

BARBATO, BENVENUTO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 67-*bis*.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione)

1. Si considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo alla locazione ad uso abitativo, da trascriversi nei registri immobiliari, per un periodo non inferiore a 25 anni e non superiore a 30 anni.

2. La cessione dell'intero fabbricato, di cui al precedente comma 1, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori.

Art. 67-*ter*.

(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione)

1. Le residenze di cui all'articolo 67-*bis* sono opere d'interesse generale. Dette opere sono compatibili con tutte le zone degli strumenti urbanistici locali, ivi incluse le aree a *standard,* ad eccezione delle aree a verde pubblico.

2. Gli interventi di realizzazione delle residenze di interesse generale destinate alla locazione sono assentiti con permesso di costruire convenzionato. I Comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile. La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.

3. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinarsi in sede di permesso di costruire convenzionato.

4. La convenzione con i comuni determina la durata del vincolo di locazione di cui al precedente articolo 67-*bis*, comma 1, la percentuale di superficie di cui all'articolo 67-*quater*, nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato. I comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ultimazione del fabbricato è giustificato da cause di forza maggiore.

5. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione di detti alloggi in determinate zone del piano urbanistico locale.

6. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applica quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato all'articolo 67-*quinquies*. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, il contributo potrà essere ridotto dai comuni sino al 50 per cento degli oneri stessi, in sede di convenzione.

Art. 67-*quater*.

(Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore)

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di interesse generale destinate alla locazione è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.

2. Con decreto ministeriale da emanarsi, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, delle politiche giovanili e le attività sportive e previa consultazione della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali di cui all'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono determinati:

a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 67-*bis*, nonché i relativi limiti reddituali;

b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di interesse generale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al precedente comma 1;

d) le modalità con cui le Regioni e i Comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto;

e) le modalità attraverso le quali i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

Art. 67-*quinquies*.

(Contratti di locazione)

1. I contratti di locazione delle abitazioni che compongono le residenze di interesse generale destinate alla locazione sono regolati dalle disposizioni di cui al capo II della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. I contratti di locazione di cui ai precedente comma1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento mortis causa al coniuge e ai parenti di secondo grado. È inoltre fatto divieto alla sublocazione.

Art. 67-*sexies*.

(Prelazione)

1. Al termine del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà ed i sindacati dei conduttori maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 60 giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.

2. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dai Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma che precede. A tal fine i Comuni comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori.

Art. 67-*septies*.

(Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato)

1. In sede di dismissione del Patrimonio immobiliare dello Stato, i fabbricati e le aree vengono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione.

2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture, le Regioni e gli Enti Locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del Demanio militare costituito da aree o edifici non più utilizzati a fini militari, viene destinato per la realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione. In tal caso, una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati viene destinato in via preferenziale ai dipendenti delle forze armate.

Art. 67-octies.

(Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi d'interesse generale destinati alla locazione)

1. I Comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 67-*quate*r, comma 2, lettera *a)* della presente legge fino ad un ammontare pari al 50 per cento del canone determinato ai sensi dell'articolo 67-*qunquies* comma 1 della presente legge.

2. In luogo della riduzione del contributo afferente il permesso di costruire, i Comuni potranno optare per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 67-*ter*.

3. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso delle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, opererà a favore dei Comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A tal fine è assegnata al Fondo:

a) per l'anno 2010, una quota pari a 300 milioni di euro;
b) per l'anno 2011, una quota pari a 700 milioni di euro;
c) a partire dal 2012, una quota pari ad 810 milioni di euro.

Art. 67-*novies*.

(Misure fiscali)

1. All'articolo 10, n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "entro quattro anni dalla data d'ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni" sono inserite le parole: "ad eccezione della locazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione".

2. All'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera *a-bis)* è inserito il seguente: "*a-ter)* quando hanno oggetto abitazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* delle disposizioni in materia di fabbricati d'interesse generale destinati alla locazione euro 67".

3. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la voce di cui al numero 127-*duodevicies)* sono inserite le seguenti:

"127-*undevicies)* cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione;

127-*vicies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma. lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a residenze di interesse generale destinate alla locazione".

4. Ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, società d'investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati d'interesse generale destinati alla locazione, sono equipa-

rati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Si intende, inoltre, che le cessioni delle medesime residenze debbano essere esentate dall'imposta anche entro i 4 anni data della loro ultimazione della costruzione o dell'intervento qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui alla presente legge.

5. All'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti "imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131," dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: "Se il trasferimento ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione 1 per cento".

6. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione euro 168,00".

7. Le volture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

8. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazionel all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *b)* e articolo 86 del T.U. delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta da parte della parte venditrice comporta l'applicazione del regime ordinario.

9. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

"*i-bis) gli immobili di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)* delle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione.

10. All'articolo 16, comma 1 del T.U. delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 9 dicembre 1998, n. 431," sono inserite le seguenti: "nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 21 lettera *a)* delle disposizioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione".

11. I comuni possono concedere ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, un credito d'imposta pari al 10 per cento dell'ammontare dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'arto 31, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dell'imposta dovuta negli anni successivi ma non oltre il decimo.

12. Il mancato rispetto delle condizioni poste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, ivi compreso il mancato rispetto dei termini di realizzazione del fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della medesima disposizione, comporta l'applicazione del regime ordinario e l'applicazione di una sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute.

13. In relazione al regime sostitutivo di cui al comma 7 che precede, la maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato».

67.0.7

MANTOVANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. L'attribuzione del minimo richiesto per l'approvazione di cui all'articolo 24 comma 2 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, relativamente al concorso bandito con regio decreto 1° settembre 2004, in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del precedente comma che le abbiano superate saranno collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da scegliersi fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione di detta graduatoria"».

67.0.8

VIZZINI, FERRARA

Respinto

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

1. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attvità in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

67.0.9
POLLEDRI, FRANCO Paolo, GALLI
Respinto

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

(Trasparenza bilanci dei sindacati)

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

67.0.10
CURTO
Respinto

*Dopo l'***articolo 67***, aggiungere il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

1. Al comma 1192 della legge n. 296 del 2006 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2008"».

€ 12,00